

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale .....** 1
- Regolamento (CE) n. 51/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre .....** 10
- Regolamento (CE) n. 53/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 ..... 12
- Regolamento (CE) n. 54/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 ..... 13
- Regolamento (CE) n. 55/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 ..... 14
- Regolamento (CE) n. 56/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 ..... 15
- Regolamento (CE) n. 57/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001 16

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 58/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	17
Regolamento (CE) n. 59/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 42 <sup>a</sup> gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 .....	19
Regolamento (CE) n. 60/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 261 <sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	20
Regolamento (CE) n. 61/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 281 <sup>a</sup> gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 .....	21
Regolamento (CE) n. 62/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17 <sup>a</sup> gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 .....	22
* <b>Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18)</b> .....	24
* <b>Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele</b> .....	47
* <b>Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana</b> .....	53
* <b>Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana</b> .....	58
* <b>Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana</b> .....	67

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2002/19/CE:

- \* **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 4982]** .....

2002/20/CE:

- \* **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 4983]** .....



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2002/21/CE:

- \* **Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 4984]** ..... 79
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2002/22/PESC:

- \* **Posizione comune del Consiglio, dell'11 gennaio 2002, relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone** ..... 81
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 278 del 23.10.2001)** ..... 82

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 50/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 7 dicembre 2001**

**che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2, secondo e terzo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato il 18 settembre 2001 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato, la Comunità ha tra gli altri compiti promuovere, nell'insieme della Comunità, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale e il miglioramento del tenore e della qualità della vita, nonché la coesione economica e sociale.
- (2) Conformemente all'articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri, prendendo atto dei principi politici fondamentali, come quelli stabiliti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961, nella Carta sociale riveduta del Consiglio d'Europa (1996), e segnatamente nel suo articolo 30 sul «diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale», e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nonché i diritti e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(5)</sup> che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il 7 dicembre 2000 hanno come obiettivo la lotta all'emarginazione.

- (3) Nella raccomandazione 92/441/CEE <sup>(6)</sup> il Consiglio raccomanda agli Stati membri di riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana. Nella raccomandazione 92/442/CEE <sup>(7)</sup> il Consiglio raccomanda agli Stati membri di garantire alle persone un livello di risorse conforme alla dignità umana. Nelle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1999 <sup>(8)</sup> il Consiglio si impegna a promuovere l'integrazione sociale come uno degli obiettivi per modernizzare e migliorare il sistema di protezione sociale.

- (4) Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno sollecitato la Comunità a rafforzare il suo contributo agli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e a combattere l'emarginazione sociale.

- (5) La comunicazione della Commissione del 1° marzo 2000, «Costruire un'Europa solidale», ha descritto il problema dell'emarginazione sociale e della povertà e le risposte politiche attualmente esistenti negli Stati membri e a livello comunitario e ha proposto su questa base di imprimere nuovo slancio alla cooperazione nell'Unione europea in tale settore.

- (6) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'inserimento sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, capace di una crescita economica duratura con posti di lavoro più numerosi e migliori e una maggiore coesione sociale.

- (7) Tale Consiglio europeo, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di emarginazione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 130 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 229.

<sup>(2)</sup> GU C 14 del 16.1.2001, pag. 69.

<sup>(3)</sup> GU C 144 del 16.5.2001, pag. 52.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 284). Posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 maggio 2001. Decisione del Parlamento europeo del 15 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 21 novembre 2001.

<sup>(5)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

<sup>(7)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

<sup>(8)</sup> GU C 8 del 12.1.2000, pag. 7.

per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000.

- (8) Il menzionato Consiglio europeo di Lisbona ha inoltre riconosciuto che la nuova società basata sulla conoscenza offre il potenziale per ridurre l'emarginazione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche finalizzate ad una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Allo stesso tempo essa comporta il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Esso ha riconosciuto altresì che le politiche dovrebbero mirare ad evitare questo rischio e sfruttare al massimo queste nuove possibilità e che il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'emarginazione sociale.
- (9) Il suddetto Consiglio europeo ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'emarginazione sociale dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.
- (10) Questa iniziativa della Commissione, che consiste nella proposta di un programma d'azione pluriennale studiato per incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbe mirare a migliorare le conoscenze, sviluppare lo scambio di informazioni e di migliori prassi e valutare le esperienze per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione.
- (11) L'elaborazione di indagini armonizzate e di analisi, nonché lo studio di indicatori qualitativi e quantitativi comuni, decisi con comuni accordi, forniranno una base per lo sviluppo del metodo aperto di coordinamento.
- (12) La lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà postula che siano agevolati l'accesso a impieghi di qualità, nonché l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi.
- (13) Le misure di lotta contro l'emarginazione sociale dovrebbero essere volte a rendere ogni individuo in grado di poter sovvenire alle proprie necessità (mediante un'occupazione retribuita o in altro modo) e di integrarsi nella società.
- (14) Il Comitato per la protezione sociale, istituito con decisione 2000/436/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politiche di protezione sociale, contribuisce allo sviluppo e al controllo sistematico delle azioni per modernizzare la protezione sociale e promuovere l'integrazione sociale conformemente alle conclusioni della Presidenza dei

Consigli europei di Lisbona (23/24 marzo 2000) e Feira (19/20 giugno 2000).

- (15) Numerose organizzazioni non governative a vari livelli (locale, regionale, nazionale o europeo) hanno acquisito esperienza e competenza nella lotta all'emarginazione sociale, nonché come portavoce a livello europeo delle persone esposte all'emarginazione sociale. Gli enti locali e regionali dispongono inoltre di un patrimonio di esperienza e di conoscenza in questo settore. Le organizzazioni non governative, le parti sociali e gli enti locali e regionali possono pertanto apportare a livello europeo un decisivo contributo alla comprensione delle differenti forme e dei diversi effetti dell'emarginazione sociale e alla presa in considerazione, nella progettazione, l'attuazione e il seguito dato al programma, dell'esperienza di coloro che sono esposti all'emarginazione sociale.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>.
- (17) Per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nel quadro della presente decisione e di tutti gli altri strumenti, politiche e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro dei Fondi strutturali.
- (18) Occorre prestare particolare attenzione all'emarginazione sociale nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione.
- (19) L'accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, dall'altro, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA-SEE). Occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione, di Cipro, di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti addizionali conformemente alle procedure da convenire con tali paesi.
- (20) Nell'attuazione del presente programma, rivestono particolare interesse i lavori svolti da altre organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, l'Organizzazione internazionale del lavoro e il Consiglio d'Europa.

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 12.7.2000, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (21) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio<sup>(1)</sup>. L'importo della dotazione proposto nel presente programma è compatibile con l'attuale quadro finanziario.
- (22) La distinzione fra uomini e donne è una questione cruciale, di portata generale, che ha notevole impatto sugli effetti e le cause dell'emarginazione. Inoltre, in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato, l'eliminazione delle disparità e la promozione della parità fra uomini e donne figurano tra i compiti della Comunità e dovrebbero costituire l'obiettivo di tutte le sue attività.
- (23) È essenziale seguire e valutare l'attuazione del programma per far sì che esso consegua i suoi obiettivi.
- (24) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro l'emarginazione sociale non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra l'altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria di buone prassi e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può adottare misure in conformità con i principi di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In base al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

È adottato un programma d'azione comunitaria volto a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, qui di seguito denominato «il programma», per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

#### Articolo 2

##### Principi

1. Il programma fa parte di un metodo aperto di coordinamento tra gli Stati membri inteso a dare un impulso decisivo all'eliminazione dell'emarginazione sociale e della povertà mediante la fissazione di appropriati obiettivi a livello comunitario e attuando piani d'azione nazionali.
2. Il programma e i piani d'azione nazionali contribuiscono a una migliore comprensione dell'emarginazione sociale, alla presa in considerazione della lotta contro l'emarginazione nelle politiche e misure degli Stati membri e della Comunità e all'ela-

borazione di azioni prioritarie scelte dagli Stati membri a seconda delle loro realtà specifiche.

3. Nella progettazione, nell'attuazione e nel seguito delle attività nel quadro del programma si terrà conto delle esperienze degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti e delle persone esposte all'emarginazione sociale e alla povertà, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e di volontariato, degli organismi che prestano servizi sociali e degli altri operatori sociali impegnati nella lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.

#### Articolo 3

##### Obiettivi

Nell'ambito del metodo aperto di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il programma sostiene una cooperazione che consenta alla Comunità e agli Stati membri di rafforzare l'efficacia e l'efficienza delle politiche volte a combattere l'emarginazione sociale tramite:

- a) il miglioramento della comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale e della povertà, in particolare grazie a indicatori comparabili;
- b) l'organizzazione di scambi in materia di politiche seguite e la promozione del reciproco apprendimento, nel contesto tra l'altro di piani d'azione nazionali, in particolare grazie a indicatori comparabili nella misura del possibile;
- c) sviluppo della capacità degli attori di affrontare il problema dell'emarginazione sociale e della povertà in modo efficace, e di promuovere approcci innovativi, in particolare tramite la costituzione di reti a livello europeo e la promozione del dialogo con tutti i soggetti coinvolti, anche a livello nazionale e regionale.

#### Articolo 4

##### Azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere attuate, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni comunitarie:
  - a) analisi delle caratteristiche, delle cause, dei processi e delle tendenze dell'emarginazione sociale, compresa la raccolta di statistiche relative alle diverse forme di emarginazione sociale per confrontare tali dati, lo studio di indicatori quantitativi e qualitativi, l'elaborazione di metodologie comuni e di studi tematici;
  - b) scambio di informazioni e di migliori prassi per favorire l'elaborazione di indicatori quantitativi e qualitativi, fondati su questi obiettivi quali sono stati convenuti dal Parlamento europeo e dal Consiglio di criteri di valutazione e di parametri, nonché il seguito, la valutazione e la revisione paritetica;
  - c) promozione di un dialogo che associ i vari attori e sostegno alla creazione di reti pertinenti a livello europeo tra organizzazioni impegnate nella lotta alla povertà e all'emarginazione sociale, in particolare le organizzazioni non governative.
2. Le modalità di realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

### Articolo 5

#### Attuazione e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione:
  - a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel programma;
  - b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'attuazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti corrispondenti. A tal fine la Commissione mette a disposizione delle organizzazioni non governative e delle parti sociali le informazioni utili. La Commissione informa il comitato istituito a norma dell'articolo 8 circa tali opinioni;
  - c) promuove un partenariato e un dialogo attivi fra tutti i partecipanti al programma, al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro l'emarginazione sociale e la povertà.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:
  - a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;
  - b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni comunitarie intraprese nel quadro del programma;
  - c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni comunitarie sostenute dal programma.

### Articolo 6

#### Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 75 milioni di EUR, comprese le spese tecniche e amministrative.
2. Gli stanziamenti annuali inclusi quelli concernenti le risorse umane sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

### Articolo 7

#### Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le materie in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:
  - a) l'attuazione annuale delle azioni comunitarie del programma e il piano di lavoro annuale;
  - b) la ripartizione dei finanziamenti tra le varie parti del programma;
  - c) le modalità di selezione delle azioni e delle organizzazioni sostenute dalla Comunità;
  - d) i criteri di valutazione del programma anche in materia di costo-efficacia, nonché le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati.
2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relativamente a tutte le altre materie sono adottate

conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

### Articolo 8

#### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
  4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

### Articolo 9

#### Cooperazione con altri comitati e collegamento con il comitato per la protezione sociale

1. Per garantire la coerenza e la complementarità del presente programma con le altre misure contemplate all'articolo 10, la Commissione informa regolarmente il comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro l'emarginazione sociale. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra il comitato e i comitati di controllo istituiti per altre politiche, strumenti e azioni pertinenti.
2. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale nell'ambito delle attività comunitarie di cui alla presente decisione.

### Articolo 10

#### Coerenza e complementarità

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altre pertinenti politiche, azioni e strumenti della Comunità, in particolare mediante l'istituzione di opportuni meccanismi atti a coordinare le attività del presente programma con altre attività pertinenti nel campo della ricerca, dell'occupazione, della politica economica, industriale e delle imprese, della non discriminazione, dell'immigrazione, della parità tra uomini e donne, della protezione sociale, della politica dell'istruzione, della formazione e della gioventù, della sanità e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità.
2. Gli Stati membri fanno il possibile per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel presente programma e le attività svolte a livello nazionale, regionale e locale.
3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma, quelle attuate nel settore dell'occupazione e le azioni della Comunità nell'ambito dei fondi strutturali e, in particolare, l'iniziativa comunitaria EQUAL.

*Articolo 11***Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia**

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE,
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle condizioni stabilite dagli accordi europei, dai relativi protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione,
- di Cipro, Malta e della Turchia, mediante stanziamenti addizionali secondo procedure da convenire con ciascun paese.

*Articolo 12***Controllo e valutazione**

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. La Commissione rende conto della coerenza globale delle politiche relativamente alla coesione sociale, compresi i progressi compiuti nell'ambito del programma nella sua relazione annuale di sintesi al Consiglio europeo di primavera, sulla quale il PE emette il suo parere in tempo utile.

3. La Commissione procede alla valutazione del programma entro la fine del terzo anno e al termine del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto il rapporto costi/efficacia delle attività attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 3 e l'impatto del programma nel suo insieme. La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di strumenti, politiche ed azioni comunitari.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione finale sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2006.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. DURANT

## ALLEGATO

## INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

**1. Settori d'azione**

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 ed attuare le azioni comunitarie di cui all'articolo 4, le misure che seguono possono aver luogo entro un quadro transnazionale:

*Settore 1: Analisi delle caratteristiche, dei processi, delle cause e delle tendenze nel campo dell'emarginazione sociale*

Per migliorare la comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, può essere apportato un sostegno alle misure che seguono:

- 1.1. studi e riunioni sullo sviluppo di metodologie comuni per misurare e comprendere l'emarginazione sociale e la povertà, la loro portata, le loro caratteristiche, i processi, le cause e le tendenze nonché su lavori di carattere tecnico inerenti agli indicatori;
- 1.2. raccolta, negli Stati membri e a livello comunitario, e diffusione di statistiche relative alle diverse dimensioni dell'emarginazione sociale per confrontare tali dati in modo efficace. Questa misura dovrebbe sostenere la cooperazione tra gli uffici statistici nazionali e la Commissione e migliorare le fonti di riferimento statistico a livello comunitario e il loro contributo all'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale;
- 1.3. promozione di approcci innovativi elaborazione di studi tematici volti a contribuire alla comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale, ad affrontare le questioni di interesse comune legate allo sviluppo delle politiche negli Stati membri, comprese le questioni emergenti legate alla società basata sulla conoscenza.

È importante rispecchiare l'esperienza maturata in loco dalle persone confrontate all'emarginazione sociale e alla povertà e ricorrere a tutte le pertinenti fonti di informazione sull'emarginazione sociale e la povertà, incluse quelle provenienti da organizzazioni non governative.

In sede di analisi dell'emarginazione sociale e della povertà occorre rivolgere una particolare attenzione alle loro molteplici componenti e alla diversità delle situazioni dei gruppi sociali, inclusa la povertà dei bambini, nonché alle aree geografiche esposte al rischio di emarginazione sociale.

*Settore 2: Cooperazione e scambio di informazioni e di migliori prassi*

Al fine di promuovere la cooperazione e l'apprendimento reciproco nel contesto dei piani d'azione nazionali, possono essere sostenute le seguenti attività transnazionali:

- 2.1. scambi transnazionali volti a trasferire le informazioni e le migliori prassi e a favorire una revisione paritetica, per mezzo di riunioni/colloqui/seminari sui criteri di valutazione oppure sulle politiche e sulle prassi, o altre forme di scambio quali lo sviluppo congiunto di strategie e la diffusione comune di informazioni, visite in loco e scambi di personale ecc., organizzati su iniziativa degli Stati membri e/o di altri attori chiave con la partecipazione attiva degli Stati membri, oppure su iniziativa di organizzazioni europee. Nell'ambito di questo settore possono parimenti essere sostenuti scambi transnazionali tra osservatori nazionali o analoghi organismi riconosciuti;
- 2.2. lavori e studi tecnici eseguiti da esperti in relazione allo sviluppo di indicatori e criteri di valutazione, anche in relazione alla società basata sulla conoscenza;
- 2.3. relazione annuale sull'emarginazione sociale, che dovrebbe presentare lo stato di avanzamento delle azioni condotte, e in particolare dei piani d'azione nazionali, nell'ambito delle principali politiche e nei principali settori in cui è in gioco la lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale.

Tenendo presente che l'emarginazione sociale è un fenomeno a più dimensioni, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli sviluppi delle politiche nei settori della protezione sociale, dell'occupazione, dell'istruzione e formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa.

*Settore 3: Partecipazione dei vari attori e sostegno alla creazione di reti a livello europeo*

Per promuovere il dialogo tra tutti gli operatori interessati, un sostegno può essere apportato alle seguenti misure:

- 3.1. finanziamento di base delle principali reti europee impegnate nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale; il finanziamento di base è limitato al 90 % delle spese che possono beneficiare di un sostegno; tale limite può essere raggiunto unicamente in circostanze eccezionali;
- 3.2. tavola rotonda annuale dell'Unione europea sull'emarginazione sociale. La conferenza sarebbe organizzata in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e preparata in consultazione con tutti gli attori interessati, le parti sociali, rappresentanti di organizzazioni non governative aventi specifica esperienza, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

## 2. Accesso al programma

Alle condizioni e secondo le modalità di attuazione precisate nell'allegato, l'accesso al presente programma è aperto a tutte le istituzioni e organismi, attori, pubblici e/o privati, che intervengono nella lotta all'emarginazione sociale, ed in particolare:

- a) agli Stati membri;
- b) agli enti locali e regionali;
- c) agli organismi incaricati di combattere l'emarginazione sociale;
- d) alle parti sociali;
- e) agli organismi fornitori di servizi sociali;
- f) alle organizzazioni non governative;
- g) alle università e istituti di ricerca;
- h) agli istituti statistici nazionali;
- i) ai mezzi di informazione.

## 3. Considerazioni generali

Il programma tiene conto dei risultati delle azioni e delle attività preparatorie eseguite in base ad altre pertinenti politiche, azioni o strumenti comunitari.

All'atto della progettazione, dell'attuazione, del seguito e della valutazione delle attività nell'ambito del programma, si prenderà in considerazione l'esperienza delle persone esposte alla povertà e all'emarginazione sociale, nonché delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e degli altri attori della società coinvolti nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale. In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale (mainstreaming) fra i sessi.

## 4. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

- Settore 1:* Le misure di questo settore saranno attuate principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.
- Settore 2:* Le misure del settore 2.1 saranno attuate principalmente in risposta a inviti annuali a presentare proposte (la Commissione potrebbe organizzare direttamente alcuni incontri/seminari). Le proposte dovranno associare organismi, attori ed istituzioni di almeno tre Stati membri e potranno essere presentate alla Commissione da Stati membri e/o altri attori chiave con la partecipazione attiva di Stati membri o da organizzazioni europee. I settori 2.2 e 2.3 richiederanno bandi di gara specifici.
- Settore 3:* Ai sensi del settore 3.1, si potrà fornire sostegno alle reti europee che soddisfano i criteri definiti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Le azioni del settore 3.2 possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto da parte degli Stati membri.

## 5. Esecuzione delle attività

Le attività da eseguire possono essere finanziate da contratti di servizio stipulati in seguito ad inviti a presentare offerte, oppure da sovvenzioni per il finanziamento congiunto con altre fonti. Nel secondo caso, il livello del contributo finanziario della Commissione non può superare, di norma, l'80 % della spesa effettiva del ricevente.

Nello svolgimento del programma, la Commissione potrebbe necessitare di ulteriori risorse, compreso il ricorso ad esperti. Le decisioni in materia saranno prese nel contesto della valutazione continua da parte della Commissione dell'assegnazione delle risorse.

Nello svolgimento del programma, la Commissione potrà ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, (identificazione, preparazione, gestione, monitoraggio, verifica e controllo) nel reciproco interesse della Commissione e dei beneficiari.

La Commissione può svolgere anche attività di informazione, pubblicazione e diffusione. Inoltre, essa può procedere a studi di valutazione e organizzare seminari, colloqui o altri incontri di esperti.

Le attività intraprese rispetteranno pienamente i principi della protezione dei dati.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 51/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 gennaio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,0
	204	110,0
	212	96,7
	624	71,0
	999	92,2
0707 00 05	052	195,8
	220	249,0
	628	223,4
0709 90 70	999	222,7
	052	186,4
	204	353,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	220	212,2
	999	250,8
	052	54,1
	204	53,9
0805 20 10	508	23,3
	999	43,8
	052	58,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	204	93,1
	999	75,7
	052	73,4
	204	85,3
0805 50 10	464	72,0
	624	76,4
	999	76,8
	052	49,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	41,5
	999	45,4
	060	39,6
	400	115,1
	404	95,0
	720	117,1
	728	110,8
0808 20 50	999	95,5
	400	124,0
	512	62,9
	720	154,1
	999	113,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 52/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 gennaio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1093/2001 <sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, che i primi trasformatori riconosciuti si impegnino a tenere giornalmente una contabilità di magazzino delle operazioni realizzate. Al fine di consentire una gestione contabile meno gravosa, è opportuno accordare anche ai primi trasformatori riconosciuti la possibilità di registrare le operazioni per partita. A tale fine occorre definire il concetto di partita.
- (2) Per evitare distorsioni di concorrenza è auspicabile ampliare la possibilità offerta ai primi trasformatori riconosciuti di ricorrere a più di un operatore per la pulizia delle fibre corte di lino. Tuttavia, tenuto conto della necessità di salvaguardare un adeguato livello di controllo, è opportuno limitare questa possibilità ad un massimo di due operatori incaricati della pulizia delle fibre corte di lino per primo trasformatore riconosciuto e per campagna di commercializzazione.
- (3) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 245/2001 prevede che ciascuna domanda di anticipo sull'aiuto sia subordinata alla costituzione di una cauzione, obbligo che in certi casi può comportare la costituzione di cinque cauzioni diverse durante il periodo di trasformazione relativo ad una stessa campagna di commercializzazione. È dunque opportuno semplificare questo sistema e prevedere la costituzione di una cauzione, calcolata sulla base dell'importo teorico del diritto all'aiuto per ogni primo trasformatore, con la prima domanda di anticipo. Tale cauzione dovrebbe restare valida per tutto il corrispondente periodo di trasformazione. Tuttavia, per tener conto di circostanze in cui il suddetto calcolo dell'im-

porto teorico del diritto all'aiuto potrebbe rivelarsi discordante rispetto alle stime reali di produzione, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di stabilire l'importo della cauzione in modo più flessibile, pur preservando un livello di sicurezza equivalente.

- (4) L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 fissa le disposizioni relative alle importazioni di canapa. Al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dello stesso articolo, la definizione di una delle operazioni che possono subire i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina può porre problemi di interpretazione. Va pertanto meglio precisata tale definizione.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:
  - a) Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
 

« — a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria ed una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli;»
  - b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini «un solo operatore» sono sostituiti da «due operatori al massimo»;
  - c) al paragrafo 5, primo comma, i termini «o partita» sono inseriti dopo i termini «per ogni giorno»;
  - d) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
 

«6. Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzino di cui al paragrafo 1.

Una partita non può interessare che un solo contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5.»;

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 150 del 6.6.2001, pag. 17.

2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione.

Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35 % dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:

- a) la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;
- b) fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:
  - al 110 % fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,
  - al 75 % tra il 1° maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,
  - al 50 % tra il 1° settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.

Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110 %:

- dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, oppure,
- qualora lo Stato membro applichi il precedente comma, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.

La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.»;

3) all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

- «— riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 53/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 54/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 218,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 55/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 gennaio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 207,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 56/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 4 al 10 gennaio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 300,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 57/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 7 al 10 gennaio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 58/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 89ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione		Burro	94	—	94	—
		Burro concentrato	116	—	116	—
		Crema	—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 59/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 42ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 42ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 8 gennaio 2002, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 60/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 261ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 261ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto:  | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 61/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 281ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001<sup>(4)</sup> stabilisce le norme di acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 12/2002<sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce che, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3. Secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 281ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché

dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001<sup>(8)</sup>, ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 281ª gara parziale, non è stata presentata nessuna offerta.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alla 281ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 3 del 5.1.2002, pag. 34.<sup>(7)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.<sup>(8)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.

**REGOLAMENTO (CE) N. 62/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la 17ª gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 <sup>(2)</sup>.visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 13/2002 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la 17ª gara parziale del 7 gennaio 2002.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce che i quantitativi aggiudicati per ogni singola gara sono consegnati entro i 17 giorni di calen-

dario successivi al giorno di pubblicazione del prezzo massimo di acquisto. Tuttavia, nell'allegato III del regolamento è stato fissato un periodo di 3 settimane fra la 18ª e la 19ª gara. Onde sostenere il mercato delle carni bovine in modo permanente durante tale periodo si deve prevedere che i quantitativi assegnati nel contesto della 18ª gara parziale del 21 gennaio possano essere consegnati fino al 15 febbraio 2002.

- (5) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 17ª gara parziale del 7 gennaio 2002 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 159,00 EUR/100 kg,
- Irlanda: 184,00 EUR/100 kg,
- Spagna: 154,99 EUR/100 kg,
- Francia: 209,00 EUR/100 kg,
- Belgio: 161,25 EUR/100 kg,
- Portogallo: 161,00 EUR/100 kg,
- Austria: 161,70 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, i quantitativi assegnati nel contesto della 18ª gara parziale del 21 gennaio 2002, possono essere consegnati fino al 15 febbraio 2002 al più tardi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 239 del 7.9.2001, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 63/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 20 dicembre 2001**

**relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore**

**(BCE/2001/18)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede il calcolo di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e ai prestiti erogati in loro favore, il cui obiettivo principale è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di un quadro statistico esaustivo, dettagliato e armonizzato del livello dei tassi di interesse applicati dalle IFM e delle loro variazioni nel tempo. Tali tassi di interesse costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti. Contemporaneamente, l'SEBC necessita di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(2) In conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «trattato») e delle condizioni definite nello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato «statuto»), la BCE emana i regolamenti necessari all'SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato.

(3) L'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti dell'SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

(4) Potrebbe considerarsi necessario e potrebbe ridurre l'onere di segnalazione, che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione, le informazioni statistiche necessarie a far fronte alle esigenze della BCE, nell'ambito di un più ampio quadro di riferimento che le BCN, conformemente al diritto comunitario, al diritto nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti dichiaranti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie esigenze.

(5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e minimizzi l'onere di segnalazione che ne consegue. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i soggetti effettivamente tenuti agli obblighi di segnalazione possono essere tutte le IFM in questione o, alternativamente, un campione fondato su criteri specifici. Viste le caratteristiche del settore delle IFM in ciascuno Stato membro partecipante, la scelta finale su quale sia il metodo di selezione da adottare è lasciata alle BCN. Tale procedura è volta a ridurre l'onere di segnalazione e a garantire, allo stesso tempo, statistiche di alta qualità. L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione degli obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri partecipanti, effettivamente soggetti a tali obblighi. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(6) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con l'SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- (7) Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti. Il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l'articolo 5 dello statuto e l'articolo 5 del trattato comportano l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non partecipanti per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari in ambito statistico per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) i termini «soggetti dichiaranti», «Stato membro partecipante» e «residente» hanno il significato stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 2) per «famiglie e società non finanziarie» si intendono tutti i settori non finanziari diversi dalle amministrazioni pubbliche, in conformità della definizione contenuta nel Sistema europeo dei conti (SEC) 95, allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità<sup>(1)</sup>. Sono in particolare ricompresi i settori delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 e S.15 insieme) e quello delle società non finanziarie (S.11);
- 3) per «enti creditizi e altre istituzioni» si intendono tutte le IFM diverse dalle banche centrali e dai fondi di mercato monetario come identificati in conformità dei principi di classificazione definiti nel paragrafo 1 della parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie<sup>(2)</sup>;
- 4) per «statistiche sui tassi di interesse delle IFM» si intendono le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli

Stati membri partecipanti e ai prestiti erogati a loro favore, entrambi denominati in euro;

- 5) per «operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione» si intendono gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti che ricevono depositi e/o erogano prestiti, entrambi denominati in euro, da/a famiglie e/o società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti.

#### Articolo 2

#### Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli enti creditizi e le altre istituzioni selezionati dalle BCN tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in conformità della procedura di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Ciascuna BCN informa i soggetti dichiaranti residenti dei loro obblighi di segnalazione, conformemente alle procedure nazionali.

3. Il Consiglio direttivo riesamina la conformità del processo di selezione all'allegato I del presente regolamento dopo la sua attuazione iniziale e successivamente almeno ogni due anni.

#### Articolo 3

#### Obblighi di segnalazione statistica

1. Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano su base mensile alla BCN dello Stato membro partecipante in cui essi sono residenti le informazioni statistiche relative alle nuove operazioni e alle consistenze. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell'allegato II del presente regolamento.

2. Le BCN definiscono ed attuano le modalità segnaletiche cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente al contesto nazionale. Le BCN assicurano che tali modalità prevedano le informazioni statistiche richieste e consentano un'accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Le segnalazioni statistiche richieste devono rispettare i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione precisati nell'allegato III del presente regolamento.

4. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche nazionali aggregate mensili entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

*Articolo 4***Verifica e raccolta obbligatoria**

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi la facoltà della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Esso viene esercitato in particolare quando un'istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, così come definiti nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 5***Prima segnalazione**

La prima segnalazione sulla base del presente regolamento avrà inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a gennaio 2003.

*Articolo 6***Disposizioni transitorie**

Disposizioni transitorie per l'applicazione del presente regolamento sono riportate nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 7***Disposizione finale**

Il presente regolamento entra in vigore il 31 gennaio 2002.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il Presidente*

Willem F. DUISENBERG

---

## ALLEGATO I


**SELEZIONE DEGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E MANTENIMENTO DEL CAMPIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE**

## PARTE 1

*Selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica*

**I. Procedura di selezione globale**

1. Ai fini della selezione dei soggetti dichiaranti, le banche centrali nazionali (BCN) applicano la procedura illustrata nello schema qui di seguito, che viene definita in modo dettagliato nel presente allegato.

**II. Censimento o campione**

- Ciascuna BCN seleziona i soggetti dichiaranti tra gli enti creditizi e le altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione che risiedono nel medesimo Stato membro partecipante della BCN.
- Al fine di selezionare i soggetti dichiaranti, le BCN devono effettuare un censimento oppure seguire un metodo di campionamento in linea con i criteri stabiliti nei seguenti paragrafi.
- Nel caso di censimento, la BCN chiede ad ogni ente creditizio ed altra istituzione residente facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, di segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Le variabili da raccogliere in caso di censimento sono i tassi di interesse sulle nuove operazioni e i relativi importi, nonché i tassi di interesse sulle consistenze e i relativi importi.
- Nel caso di un campione, solo ad una selezione di enti creditizi e altre istituzioni, effettuata tra gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, verrà richiesto di effettuare la segnalazione. Le variabili che devono essere stimate per mezzo del campione sono i tassi di interesse e l'entità delle nuove operazioni, nonché i tassi di interesse sulle consistenze. Tali fenomeni sono indicati come variabili rilevate. Al fine di minimizzare il rischio che i risultati dell'indagine campionaria si discostino dai valori effettivi (non noti) delle stesse variabili riferite agli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione deve essere costruito in modo tale da essere rappresentativo dell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, un campione è considerato rappresentativo se in esso sono rispecchiate tutte le caratteristiche rilevanti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM e proprie degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Per selezionare il campione iniziale, le BCN possono individuare le approssimazioni e i modelli più adatti a soddisfare lo schema di campionamento anche se i dati utilizzati, derivati da fonti disponibili, possono non corrispondere perfettamente alla definizione di cui al presente regolamento.

### III. Stratificazione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica

6. Al fine di garantire che il campione sia rappresentativo, prima di operare una qualunque selezione dei soggetti dichiaranti, ciascuna BCN che opti per il metodo di campionamento per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, deve stratificare in modo appropriato gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. La stratificazione comporta che gli N operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione siano suddivisi in sottogruppi o strati di operatori  $N_1, N_2, N_3, \dots, N_L$ . Tali suddivisioni in sottogruppi o strati non devono sovrapporsi e complessivamente devono corrispondere all'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione:

$$N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_L = N$$

7. Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la varianza all'interno degli strati delle variabili rilevate è inferiore alla varianza all'esterno degli strati <sup>(1)</sup>. I criteri di stratificazione devono essere collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero deve sussistere una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione.
8. Ogni BCN che opti per il metodo di campionamento identifica almeno un criterio di stratificazione per garantire che il campione degli enti creditizi e delle altre istituzioni sia rappresentativo della situazione relativa a ciascuno Stato membro partecipante e l'errore di campionamento sia limitato. Idealmente le BCN definiscono una gerarchia dei criteri di stratificazione. Questi ultimi devono tenere in considerazione il contesto nazionale e quindi essere specifici per ciascuno Stato membro.
9. La selezione dei soggetti dichiaranti avviene in forma di campionamento in un'unica soluzione dopo che tutti gli strati sono stati definiti. Solo in questa fase i soggetti dichiaranti sono selezionati nell'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Non deve essere effettuata alcuna selezione intermedia.

### IV. Dimensione minima del campione nazionale

10. La dimensione minima del campione nazionale è tale che l'errore casuale massimo <sup>(2)</sup> per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % <sup>(3)</sup>. Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato direttamente tramite dati adeguati o, in mancanza di tali dati, si può presumere che, se uno dei seguenti criteri è soddisfatto, la dimensione del campione è sufficientemente ampia da soddisfare il requisito minimo.
- a) La dimensione minima del campione nazionale è tale da coprire almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata a 100 soggetti dichiaranti.
- b) La dimensione minima del campione nazionale è tale che i soggetti dichiaranti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e almeno il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro ricevuti dalle/erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti nello Stato membro partecipante.
11. Si considerano dati adeguati quei dati che sono sufficientemente dettagliati e sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, nel senso che gli esami che hanno condotto alla loro individuazione applicano definizioni coerenti con le suddette statistiche. Tali dati potrebbero non essere a disposizione delle BCN prima dell'avvio dell'indagine sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM e dell'invio delle prime serie di dati da parte dei soggetti dichiaranti.
12. La dimensione minima del campione nazionale si riferisce sia al campione minimo iniziale sia al campione minimo dopo il mantenimento, come definiti nel paragrafo 21. A causa delle fusioni tra operatori e operatori uscenti, le dimensioni del campione potrebbero ridursi nel tempo fino a quando non abbia inizio il periodo di mantenimento successivo.
13. Le BCN possono selezionare un numero di soggetti dichiaranti superiore a quello definito quale dimensione minima del campione nazionale, in particolare laddove sia necessario incrementare la rappresentatività del campione nazionale alla luce della struttura del sistema finanziario nazionale.
14. È necessario che vi sia coerenza tra il numero di enti creditizi e altre istituzioni facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e la dimensione minima del campione. Le BCN possono consentire agli enti creditizi e alle altre istituzioni residenti nello stesso Stato membro e che sono comprese individualmente nell'elenco delle IFM, definito e aggiornato in conformità dei principi di classificazione di cui al paragrafo 1, parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) <sup>(4)</sup>, di segnalare come gruppo di IFM le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il gruppo diventa un soggetto dichiarante fittizio. Ciò significa che il gruppo segnala le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come se fosse un'unica IFM, ovvero segnala un tasso di interesse medio per categoria di strumenti che copra l'intero gruppo anziché segnalare un tasso di interesse per ciascuna IFM inclusa nell'elenco delle IFM. Allo stesso tempo, gli enti creditizi e le altre istituzioni all'interno del gruppo vengono ancora considerate come istituzioni individuali all'interno sia degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sia del campione.

<sup>(1)</sup> La decomposizione della varianza totale in varianza all'interno e all'esterno degli strati è conosciuta come Teorema di Huygens.

$$D = z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{var}(\hat{\vartheta})} \approx z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{vâr}(\hat{\vartheta})},$$

dove D è l'errore casuale massimo,  $z_{\alpha/2}$  la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1- $\alpha$ ,  $\text{var}(\hat{\vartheta})$  la varianza dello stimatore del parametro  $\vartheta$ , e  $\text{vâr}(\hat{\vartheta})$  la varianza stimata dello stimatore del parametro  $\vartheta$ .

<sup>(3)</sup> Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di variazione massima accettabile dello stimatore.

<sup>(4)</sup> GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

**V. Ripartizione del campione tra gli strati e selezione dei soggetti dichiaranti**

15. Dopo aver definito gli strati nazionali in conformità dei paragrafi 6 e 7 e la dimensione del campione nazionale  $n$  in conformità del paragrafo 10, le BCN che optano per il metodo di campionamento individuano il campione selezionando da ogni strato gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. La dimensione totale del campione nazionale  $n$  è uguale alla somma delle dimensioni del campione  $n_1, n_2, n_3, \dots, n_L$  per ciascuno degli strati:

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_L = n.$$

16. Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione  $n$  tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi il tasso di campionamento  $n_h/N_h$  per ogni strato  $h$ , ovvero quanti agenti dichiaranti  $n_h$  sono estratti dal totale degli enti creditizi e delle altre istituzioni  $N_h$  in ogni strato. Il tasso di campionamento per ogni strato  $h$  deve soddisfare la condizione  $0 < n_h/N_h \leq 1$ . Di conseguenza, il tasso di campionamento deve essere superiore a zero. Ciò comporta che almeno un soggetto dichiarante deve essere selezionato da ciascuno strato e pertanto nessuno strato è completamente escluso dal processo di selezione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Inoltre, il tasso di campionamento deve essere al massimo pari a uno, nel qual caso tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni presenti in uno strato diventano soggetti dichiaranti.
17. Al fine di selezionare gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di ciascuno strato, le BCN includono tutte le istituzioni nello strato o effettuano un campionamento casuale o selezionano le istituzioni di maggiori dimensioni per ogni strato. Nel caso di campionamento casuale il processo di estrazione casuale in ciascuno strato sarà effettuato associando la medesima probabilità di selezione a tutte le istituzioni o probabilità proporzionali alla dimensione delle stesse. Le BCN possono scegliere di includere tutte le istituzioni per alcuni strati, il campionamento casuale per altri strati e la selezione delle istituzioni maggiori per altri ancora.
18. Le informazioni relative alle dimensioni di ogni ente creditizio o altra istituzione facenti parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione sono ottenibili a livello nazionale dalle statistiche di bilancio delle IFM raccolte in conformità del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le BCN utilizzano allo scopo i depositi e i prestiti totali denominati in euro nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, che costituiscono la parte del bilancio rilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, o comunque aggregati assimilabili.
19. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono basate su un campionamento senza reintroduzione, ovvero ogni ente creditizio o altra istituzione facente parte degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione può essere selezionato una sola volta.
20. Quando una BCN decide di censire tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni all'interno di uno strato, si rende possibile effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l'attività degli enti creditizi e di altre istituzioni all'interno dello strato, e dati adeguati a valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione delle filiali si applicano i requisiti contenuti nel presente allegato. Le filiali selezionate diventano soggetti dichiaranti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell'allegato II. Tale procedura non pregiudica la responsabilità, in qualità di soggetto dichiarante, dell'ente creditizio o dell'altra istituzione a cui fanno capo le filiali.

**PARTE 2*****Mantenimento del campione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica*****VI. Mantenimento del campione nel tempo**

21. Le BCN che optano per il metodo di campionamento devono garantire che il campione rimanga rappresentativo nel tempo.
22. Le BCN devono pertanto verificare la rappresentatività del proprio campione almeno una volta all'anno. Se vi sono delle variazioni significative negli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, queste devono essere riflesse nel campione dopo la suddetta verifica annuale.
23. Ad intervalli di massimo due anni, le BCN effettuano una revisione regolare del campione, che tiene conto degli entranti nell'insieme degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, degli uscenti da tale insieme, così come di tutte le altre variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tuttavia, le BCN possono verificare e aggiornare il proprio campione con maggiore frequenza.
24. Nel tempo, il campione, al fine di restare rappresentativo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni entranti nell'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Le BCN selezionano pertanto un campione  $n_b$  da tutti gli operatori entranti  $N_b$ . La selezione delle istituzioni entranti  $n_b$  tra il totale degli entranti  $N_b$  viene effettuata a determinati intervalli temporali e viene indicata come campionamento incrementale nel tempo.

25. Nel tempo, il campione deve essere aggiornato in modo da tenere conto delle istituzioni uscenti dall'insieme degli operatori assoggettabili ed effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Non è necessario alcun aggiustamento se sussiste proporzionalità tra le istituzioni uscenti dall'ambito degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione  $N_d$  e quelle uscenti nel campione  $n_d$  (caso 1). Se le istituzioni escono dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione e tali istituzioni non sono nel campione, quest'ultimo diventa troppo ampio in relazione alla dimensione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione (caso 2). Se escono più istituzioni dal campione che dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione, il campione diventa troppo piccolo nel tempo e potrebbe cessare di essere rappresentativo (caso 3). Nei casi 2 e 3 i fattori ponderali attribuiti ad ogni istituzione nel campione devono essere adeguati tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Il fattore ponderale attribuito ad ogni soggetto dichiarante è l'inverso della sua probabilità di inclusione e da questo deriva quindi il fattore di espansione. Nel caso 2, dove il campione è relativamente troppo ampio rispetto agli operatori, nessun soggetto dichiarante deve essere tolto dal campione.
26. Nel tempo, il campione deve essere adeguato per tenere in conto le variazioni nelle caratteristiche dei soggetti dichiaranti. Tali variazioni possono verificarsi a causa di fusioni, divisioni, crescita delle istituzioni, ecc. Alcuni soggetti dichiaranti possono cambiare strato. Come nei casi 2 e 3 per i soggetti uscenti, il campione deve essere adeguato tramite un metodo statistico stabilito derivante dalla teoria di campionamento. Nuove probabilità di inclusione, e quindi nuovi fattori ponderali, devono essere attribuiti.

### PARTE 3

#### *Ulteriori questioni di campionamento*

##### **VII. Coerenza**

27. Al fine di ottenere coerenza tra le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze dei depositi e prestiti e quelle riferite alle nuove operazioni, le BCN che optano per il metodo di campionario utilizzano, per entrambe le serie, gli stessi soggetti dichiaranti. Le BCN possono inoltre utilizzare il metodo di campionamento per un sottoinsieme di tassi sui tassi di interesse delle IFM e un censimento per il resto. Esse, tuttavia, non devono usare due o più campioni differenti.

##### **VIII. Innovazione finanziaria**

28. Non è necessario che le BCN coprano nel metodo di campionario ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Pertanto, se una categoria di strumenti è offerta solo da un'istituzione, quest'ultima deve essere rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al momento della definizione iniziale del campione, ma è successivamente introdotta da un'istituzione, quest'ultima deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti dichiaranti sono tenuti a segnalare tutti i loro prodotti.
-

## ALLEGATO II

## SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

## PARTE 1

**Tipo di tasso****I. Tasso annuale concordato***Principio generale*

1. Il tipo di tasso che deve essere segnalato dai soggetti dichiaranti per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annuale concordato. È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. Il tasso annuale concordato copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi o prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l'importo nominale del prestito e l'importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all'inizio del contratto (tempo  $t_0$ ) e viene pertanto riflesso nel tasso annuale concordato.
2. Se i pagamenti in conto interessi concordati tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato deve essere espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato:

$$x = \left( 1 + \frac{r_{ag}}{n} \right)^n - 1$$

con:

$x$  quale tasso annuale concordato,

$r_{ag}$  quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell'arco dell'anno, e

$n$  quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

3. Le banche centrali nazionali (BCN) possono chiedere ai soggetti dichiaranti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS), anziché il tasso annuale concordato. Il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dal soggetto dichiarante con la famiglia o la società non finanziaria. Il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo <sup>(1)</sup>, da ultimo modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. La sola differenza tra il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) e il tasso annuale concordato è il metodo sottostante per l'annualizzazione dei pagamenti in conto interessi. La formula del tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata ad ogni tipo di deposito o prestito, mentre il tasso annuale concordato utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici e ciò comporta che i successivi riferimenti al tasso annuo concordato si applicano anche al tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS).

*Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari*

4. I pagamenti in conto interessi compresi nel tasso annuale concordato devono riflettere quanto i soggetti dichiaranti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l'importo pagato da una parte e ricevuto dall'altra differiscano, il punto di vista del soggetto dichiarante determina l'entità del tasso d'interesse coperto dalle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM).
5. Secondo questo principio, i tassi di interesse devono essere registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto i soggetti dichiaranti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17.

6. Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dal soggetto dichiarante.
7. I tassi agevolati applicati dai soggetti dichiaranti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.
8. Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, devono essere riflesse nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si devono parimenti riflettere nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse.

## II. Tasso annuo effettivo globale

9. Oltre al tasso annuale concordato, i soggetti dichiaranti devono fornire, per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, anche il tasso annuo effettivo globale come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 87/102/CEE, ovvero:
  - un tasso annuo effettivo globale per le nuove operazioni relative ai crediti al consumo (cfr. indicatore 30 nell'appendice 2), e
  - un tasso annuo effettivo globale per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione (cfr. indicatore 31 nell'appendice 2)<sup>(1)</sup>.
10. Il tasso annuo effettivo globale copre il «costo totale del credito per il consumatore», come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 87/102/CEE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc.
11. La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella direttiva 87/102/CEE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per la concessione dei crediti differiscono.

## III. Convenzione

12. Per la compilazione del tasso annuale concordato e del tasso annuo effettivo globale, i soggetti dichiaranti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili deve essere ignorato.

## PARTE 2

### *Copertura delle attività*

13. I soggetti dichiaranti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni.

## IV. Tassi di interesse sulle consistenze

14. Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso il soggetto dichiarante e gli stock di tutti i prestiti erogati dal soggetto dichiarante alle famiglie e alle società non finanziarie.
15. Il tasso di interesse sulle consistenze deve riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 26. Deve coprire tutti i contratti conclusi alla data di segnalazione.
16. Le sofferenze e i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non devono essere inclusi nella rilevazione dei tassi di interesse sulle consistenze. Le sofferenze e i prestiti per la ristrutturazione di debiti devono essere definiti in base agli usi nazionali, che possono differire tra i diversi Stati membri partecipanti.

## V. Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi

17. Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, come definiti ai paragrafi da 42 a 44, il concetto di nuove operazioni deve essere esteso all'intero stock. Quindi, il saldo debitore o creditore, ovvero le consistenze, riferito al periodo di tempo di cui al paragrafo 29, deve essere utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi.

<sup>(1)</sup> Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

18. I tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi devono riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato al saldo di questi conti nel periodo di riferimento temporale definito nel paragrafo 29. Essi riguardano tutti i contratti conclusi alla data di segnalazione.
19. Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono configurare un deposito o un prestito, i soggetti dichiaranti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. I soggetti dichiaranti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come conti correnti attivi. Non devono segnalare tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sui conti correnti attivi.

**VI. Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi**

20. I seguenti paragrafi da 21 a 25 si riferiscono a tutte le categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, ovvero ai depositi con durata prestabilita, alle operazioni di pronti contro termine e a tutti i prestiti diversi dagli conti correnti attivi come definiti ai paragrafi 42 e dal 45 al 48.
21. Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante. I nuovi accordi sono:
  - tutti i contratti finanziari, termini e condizioni finanziarie che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito, e
  - tutte le nuove negoziazioni di depositi e prestiti esistenti.Le proroghe di contratti di deposito e di prestito esistenti che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, e che non comportano alcuna rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto, compreso il tasso di interesse, non sono considerati come nuove operazioni.
22. Il tasso delle nuove operazioni deve riflettere il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e il soggetto dichiarante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 32.
23. Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dal soggetto dichiarante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non devono essere considerati come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non devono essere riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi relativi alle consistenze.
24. Una variazione del tasso, prevista contrattualmente, che comporti (al tempo  $t_1$ ) il passaggio dal tasso di interesse fisso a variabile o viceversa rispetto a quello concordato all'inizio del contratto (tempo  $t_0$ ), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo  $t_0$ . Pertanto, non deve essere considerata come una nuova operazione.
25. Relativamente ai prestiti diversi dai conti correnti attivi, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l'intero importo in un'unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in tranches successive ai tempi  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$ , ecc. invece che prelevato per l'intero importo all'inizio del contratto (tempo  $t_0$ ). Il fatto che questo tipo di prestito sia utilizzato in tranches successive è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Ai fini di queste ultime, deve essere rilevato l'accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante al tempo  $t_0$ , accordo che è riferito al tasso di interesse pattuito e all'intero importo del prestito concordato.

PARTE 3

**Periodo di riferimento**

**VII. Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze**

26. Le BCN definiscono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero per gli indicatori da 1 a 14 descritti nell'appendice 1, devono essere compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo coperto è un mese.
27. I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese devono essere calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere nell'ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto dichiarante deve considerare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcolare un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria degli strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione.

28. I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti, il cui numeratore è costituito dal flusso di interessi accumulato durante il mese di riferimento, vale a dire l'interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti, e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, il soggetto che effettua la rilevazione segnala, per ciascuna categoria degli strumenti, l'interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie mensili comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento deve essere calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, lo stock mensile medio deve essere derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio è derivato da saldi settimanali o da saldi più frequenti. Per un periodo transitorio non superiore a due anni, per i prestiti con durata prestabilita oltre cinque anni sono accettate le osservazioni di fine mese.

#### **VIII. Periodo di riferimento temporale per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi**

29. Le BCN definiscono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 descritti nell'appendice 2, devono essere compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.
30. Analogamente ai tassi sulle consistenze contenuti nell'appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi devono essere calcolati in uno dei seguenti metodi:
- a) come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere all'ultimo giorno del mese. In tale momento, il soggetto dichiarante deve rilevare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcolare un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria degli strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione; o
  - b) come tassi impliciti relativi alla media mensile, ovvero come quozienti, con il numeratore costituito dal flusso cumulato di interessi durante il mese di riferimento, ovvero gli interessi maturati pagabili sui depositi e esigibili sui prestiti, e con il denominatore costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, il soggetto dichiarante deve segnalare gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, lo stock mensile medio deve essere derivato dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie mensili comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese.
31. Il paragrafo 19 prevede che al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, i soggetti dichiaranti devono distinguere tra periodi con saldi creditori e periodi con saldi debitori. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese, deve essere considerato solo il saldo di fine mese per decidere se il conto da segnalare nel mese di riferimento è un deposito a vista o un conto corrente attivo. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, ogni giorno si deve valutare se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, deve essere calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, i flussi nel numeratore devono distinguere tra interessi maturati pagabili sui depositi e esigibili sui prestiti. I soggetti dichiaranti non devono segnalare i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sui conti correnti attivi.

#### **IX. Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi)**

32. I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi, ovvero tutti gli indicatori descritti nell'appendice 2 eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23, sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero).
33. Per ogni categoria di strumenti, i soggetti dichiaranti devono calcolare il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese devono essere segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante, insieme con le informazioni sulle ponderazioni relative agli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. I soggetti dichiaranti devono tenere conto delle nuove operazioni effettuate durante l'intero mese.

## PARTE 4

**Categorie di strumenti****X. Disposizioni generali**

34. I soggetti dichiaranti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell'appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie di strumenti contenute nell'appendice 2. Come definito nel paragrafo 17, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi sono rilevati come tassi di interesse sulle nuove operazioni e sono di conseguenza incluse nell'appendice 2 ad esse relativa. Tuttavia, dato che il metodo di rilevazione e il periodo di riferimento temporale per i tassi su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso e conti correnti attivi sono gli stessi degli altri tassi riferiti alle consistenze, gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 dell'appendice 2 sono ripetuti nell'appendice 1.
35. In alcuni Stati membri partecipanti, gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti potrebbero non offrire alle famiglie e alle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti alcune delle categorie di strumenti proposte nelle appendici 1 e 2. In tal caso, la categoria di strumenti che è inapplicabile a livello nazionale deve essere ignorata nello Stato membro interessato. Una categoria di strumenti è inapplicabile a livello nazionale se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie residenti nello Stato membro partecipante alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. Tuttavia, i dati devono essere forniti se sussistono delle operazioni, per quanto limitate esse possano essere.
36. Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell'attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM devono essere compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo comporta che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell'ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale devono essere raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, devono essere rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun soggetto dichiarante. Come stabilito nell'ultimo paragrafo dell'allegato I, non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un'intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da una istituzione, tale istituzione deve essere rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al tempo della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da una istituzione, tale istituzione deve essere inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto nell'ambito di una categoria di strumenti esistente a livello nazionale, le istituzioni nel campione devono comprenderlo nella successiva segnalazione, in quanto tutti i soggetti dichiaranti devono segnalare tutti i propri prodotti.
37. I tassi di interesse sulle sofferenze e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un'eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 16, le sofferenze e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato non devono essere inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

**XI. Disaggregazione per valuta**

38. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dagli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall'euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro.

**XII. Disaggregazione per settore**

39. La disaggregazione per settore della controparte deve essere applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. L'appendice 1 per le consistenze e l'appendice 2 per le nuove operazioni distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (includere le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie<sup>(1)</sup>) e tassi praticati alle società non finanziarie<sup>(2)</sup>.
40. L'indicatore 5 nell'appendice 1 e l'indicatore 11 nell'appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri partecipanti la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, in quanto si ritiene che le operazioni di pronti contro termine siano prevalentemente a termine molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine non deve essere disaggregato per settore della controparte, ma si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione.

<sup>(1)</sup> La combinazione di S.14 e S.15, come definite nel Sistema europeo dei conti (SEC 95), contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

<sup>(2)</sup> S. 11 come definito nel SEC 95.

41. Gli indicatori 5 e 6 nell'appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, il tasso di interesse per i depositi rimborsabili con preavviso e il relativo importo che ne costituisce il peso devono riferirsi ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori devono essere fusi e assegnati al settore delle famiglie. Non è richiesta una disaggregazione per settore della controparte al livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

### XIII. Disaggregazione per tipo di strumento

42. La disaggregazione per strumenti dei tassi di interesse delle IFM e le definizioni dei tipi di strumenti sono conformi alle categorie dell'attivo e del passivo definite nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) <sup>(1)</sup>, salvo quanto diversamente stabilito nei seguenti paragrafi.
43. I tassi di interesse sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell'appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.
44. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i conti correnti attivi, cioè gli indicatori 12 e 23 nell'appendice 2, sono definiti come conti correnti aventi saldo debitore. Il tasso di interesse sui conti correnti attivi si riferisce al tasso applicato quando un deposito a vista diventa negativo, ovvero quando il deposito a vista e lo scoperto sono legati allo stesso conto. Al contrario dei prestiti alle imprese fino a un anno, del credito al consumo e degli altri prestiti alle famiglie fino a un anno, tali scoperti non hanno una durata prestabilita e, in generale, sono autorizzati e i relativi utilizzi sono effettuati senza dare preavviso alla banca. Generalmente, l'ente creditizio o altra istituzione definisce un limite superiore per l'ammontare dei possibili utilizzi e un periodo massimo durante il quale lo scoperto può sussistere. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM ricomprendono tutti i conti correnti attivi indipendentemente dal fatto che il relativo utilizzo avvenga entro o oltre il limite concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non devono essere ricomprese nel tasso annuale concordato come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti.
45. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, le nuove operazioni relative agli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 24 a 29 nell'appendice 2, comprendono tutti i prestiti alle imprese diversi dai conti correnti attivi, indipendentemente dal loro ammontare. I prestiti alle società non finanziarie nell'appendice 1 relativi alle consistenze sono conformi alla definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi.
46. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per il consumo, cioè gli indicatori 13, 14, 15 e 30 nell'appendice 2, sono definiti come prestiti diversi dai conti correnti attivi erogati a scopo di uso personale per il consumo di beni e servizi. Il credito al consumo nell'appendice 1 relativo alle consistenze segue la definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprende i conti correnti attivi.
47. I prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, cioè gli indicatori da 6 a 8 nell'appendice 1 e gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell'appendice 2, possono essere garantiti o non garantiti. In caso di prestiti garantiti, la garanzia può consistere nella proprietà stessa o in altri beni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione garantiti o non garantiti, senza distinzione. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse, i nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell'appendice 2, sono definiti come crediti diversi dai conti correnti attivi diretti ad effettuare investimenti in abitazioni, tra cui rientrano la costruzione e i miglioramenti dell'abitazione. I prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione di cui all'appendice 1 relativi alle consistenze sono conformi alla definizione della parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi.
48. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22 nell'appendice 2, sono definiti come i prestiti diversi dai conti correnti attivi erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Gli altri prestiti alle famiglie nell'appendice 1 relativi alle consistenze seguono la definizione di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e comprendono i conti correnti attivi.
49. Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione e gli altri prestiti alle famiglie devono complessivamente coprire tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti.
50. Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i conti correnti attivi, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l'acquisto di un'abitazione e per altri scopi devono coprire tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti.

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

**XIV. Disaggregazione per categoria di importo**

51. Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 24 a 29 dell'appendice 2, devono essere distinte due categorie di importi, ovvero «fino a 1 milione di euro incluso» e «oltre 1 milione di EUR». L'importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che a tutte le operazioni tra la società non finanziaria e il soggetto dichiarante.

**XV. Disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso**

52. Le statistiche devono fornire una disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni.
53. La disaggregazione per scadenza originaria e per periodo di preavviso segue le definizioni di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Una disaggregazione per scadenza originaria deve essere applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine relative alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti relative alle consistenze come stabilito nell'appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria deve essere applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita e una disaggregazione per periodo di preavviso deve essere applicata alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell'appendice 2.
54. I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni di cui all'appendice 2 devono essere disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all'inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse non può cambiare. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse deve essere considerato invariabile solo se è definito come un livello esatto, ad esempio come il 10 %, o come il differenziale di un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio come l'Euribor a 6 mesi più 2 punti percentuali ad una data ed ora determinate. Se all'inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e il soggetto dichiarante concordano una modalità di calcolo dell'interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio l'Euribor a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, questo non viene considerato come una determinazione iniziale del tasso in quanto il valore del tasso di interesse può variare nel corso dei tre anni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento devono riflettere solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all'inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo iniziale di determinazione il tasso di interesse passa automaticamente ad un tasso variabile, ciò non deve riflettersi nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze.
55. Per i prestiti alle famiglie per il consumo e per altri scopi e per gli altri prestiti alle società non finanziarie fino a 1 milione di euro e oltre 1 milione di EUR si devono distinguere i tre seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:
- tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),
  - determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e
  - determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni.
56. Per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione, si devono distinguere i seguenti quattro periodi:
- tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),
  - determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi),
  - determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e
  - determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni.
57. I prestiti per i quali non venga stabilito alcun tasso di interesse devono essere inclusi tra i prestiti a «tasso variabile» nella categoria di determinazione iniziale del tasso fino a un anno.

**PARTE 5*****Obblighi di segnalazione***

58. Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri partecipanti, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti proposta nelle appendici 1 e 2.

**XVI. Informazioni statistiche a livello dei soggetti dichiaranti**

59. Il primo livello di aggregazione deve essere effettuato dai soggetti dichiaranti, come stabilito nei paragrafi da 60 a 65. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito o di prestito. I dati devono essere segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante.

60. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, siano compilati come osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all'ultimo giorno del mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento.
61. Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento.
62. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine periodo, allora i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all'ultimo giorno del mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, i soggetti dichiaranti forniscono, per i conti correnti attivi, ossia gli indicatori 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, le consistenze di fine mese.
63. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, siano compilati come tassi impliciti riferentisi alle medie del mese, i soggetti dichiaranti forniscono, per ciascuna delle categorie degli strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, i soggetti dichiaranti forniscono, per gli conti correnti attivi, ossia gli indicatori 12 e 23 contenuti nell'appendice 2, le consistenze a fine mese.
64. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 31 nell'appendice 2, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4 e da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29 nell'appendice 2, i soggetti dichiaranti devono fornire gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento a ogni categoria di strumenti.
65. Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a fornire le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento a un gruppo di soggetti consolidato, devono essere considerati come un soggetto dichiarante fittizio e devono fornire i dati di cui ai paragrafi da 60 a 62 in relazione all'intero gruppo. Inoltre, il soggetto dichiarante fittizio fornisce ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni che contribuiscono alla segnalazione all'interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni dichiaranti all'interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e devono essere trasmessi con i dati di ottobre.

#### XVII. Tassi di interesse medi ponderati nazionali

66. Il secondo livello di aggregazione deve essere effettuato dalle BCN. Queste ultime devono aggregare i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i soggetti dichiaranti al fine di ottenere un tasso di interesse medio ponderato nazionale per ciascuna categoria di strumenti. I dati devono essere segnalati alla Banca centrale europea (BCE).
67. Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell'appendice 1, le BCN devono fornire un tasso di interesse medio ponderato nazionale, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento.
68. Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 31 nell'appendice 2, le BCN devono fornire un tasso di interesse medio ponderato nazionale, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4 e da 8 a 29 nell'appendice 2, le BCN devono fornire l'importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali  $\hat{Y}$ , ovvero a tutti gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Pertanto, nel caso in cui si sia optato per un metodo di campionamento per la selezione dei soggetti dichiaranti, a livello nazionale si devono usare fattori di espansione per ottenere l'ammontare complessivo di dette operazioni per gli operatori <sup>(1)</sup>. I fattori di espansione sono l'inverso delle probabilità di inclusione  $\pi_i$  ovvero  $1/\pi_i$ . L'ammontare complessivo  $\hat{Y}$  delle nuove operazioni deve essere stimato tramite la seguente formula generica <sup>(2)</sup>:

$$\hat{Y} = \sum_{i \in s} \frac{y_i}{\pi_i}$$

con:

$y_i$  come l'importo di nuove operazioni dell'istituzione  $i$ , e

$\pi_i$  come probabilità di inclusione dell'istituzione  $i$ .

<sup>(1)</sup> Non sono richiesti fattori di espansione per i tassi di interesse medi ponderati laddove si presume che la stima derivata dal campione sia la stima per l'universo degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione.

<sup>(2)</sup> Conosciuta come stimatore Horvitz-Thompson.

69. Le BCN devono fornire i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze e sulle nuove operazioni con una approssimazione di quattro cifre decimali, ferme restando le decisioni prese dalle BCN relativamente al livello di precisione con cui desiderano raccogliere i dati. I risultati pubblicati non devono contenere più di due cifre decimali.
70. Le BCN devono documentare, nelle note metodologiche che devono essere fornite con i dati nazionali, ogni disposizione regolamentare che incida sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.
71. Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione dei soggetti dichiaranti devono fornire una stima dell'errore di campionamento per il campione iniziale. Deve essere fornita una nuova stima dopo ogni mantenimento del campione.

#### XVIII. Risultati aggregati per gli Stati membri partecipanti

72. La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro partecipante a livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

### PARTE 6

#### *Trattamento di prodotti specifici*

73. Il trattamento dei prodotti definiti nei paragrafi da 74 a 82 deve essere utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.
74. Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e i prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l'intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l'intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto sono concordati in anticipo al tempo  $t_0$  in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con una durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, 9 % il terzo e 13 % il quarto. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni, che deve essere rilevato al tempo  $t_0$  nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori «1 + tasso di interesse». In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di applicare per questo tipo di prodotto il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS). Il tasso annuale concordato sulle consistenze che deve essere rilevato dal tempo  $t_0$  al tempo  $t_1$ , è il tasso applicato dai soggetti dichiaranti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell'esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo  $t_0$ , 7 % al tempo  $t_1$ , 9 % al tempo  $t_2$  e 13 % al tempo  $t_3$ .
75. Le operazioni con carte di credito possono essere collegate ai depositi a vista. Al momento della firma del contratto per la carta di credito con l'ente creditizio o altra istituzione, la famiglia o la società non finanziaria può avere l'opzione di pagare regolarmente l'intero importo utilizzato con la carta di credito, o parte di esso, per mezzo di un addebito automatico su un conto di deposito a vista (è possibile anche l'utilizzo di ATM o assegni). Se il conto che la famiglia o la società non finanziaria utilizza per questo scopo ha sufficienti disponibilità, non vengono addebitati interessi. Se non ha sufficienti disponibilità e l'ente creditizio o altra istituzione autorizza il prelievo, il deposito a vista si trasforma in uno scoperto. L'interesse addebitato da un soggetto dichiarante su tale scoperto deve essere incluso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.
76. Le linee di credito sono normalmente associate ai conti correnti attivi. Esse possono anche essere concesse sulla base di contratti «polifunzionali» che permettono al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino a un certo importo massimo applicabile a tutti i conti interessati. Al momento dell'accordo su tale tipologia di affidamento, non sono specificati la forma specifica che il prestito potrà assumere e/o il momento in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tali contratti a «polifunzionali» non devono essere rilevati nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto medesimo viene rilevato sia come una nuova operazione sia come consistenze. La classificazione del prestito all'interno delle statistiche relative alle nuove operazioni dipende dal tipo di conto il cliente sceglie per accedere al credito, in linea con i paragrafi 17, 20 e 21.
77. Possono sussistere dei depositi a risparmio regolamentati con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi di fedeltà o crescita, che non sono certi per la famiglia o la società non finanziaria al momento in cui il deposito è costituito, non devono essere inclusi nel tasso annuale concordato sulle nuove operazioni. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve comprendere sempre gli interessi applicati dal soggetto dichiarante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dal soggetto dichiarante, questo deve essere riportato nelle statistiche sulle consistenze.
78. I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non devono essere inclusi nel tasso annuale concordato sulle nuove operazioni. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve sempre riflettere gli interessi applicati dal soggetto dichiarante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui tale contratto derivato sia esercitato e il soggetto dichiarante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo deve essere rilevato nelle statistiche sulle consistenze.

79. I depositi possono essere offerti comprendendo due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui viene applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all'andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni deve comprendere il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l'accordo tra il depositante e il soggetto dichiarante ed è noto al momento in cui il danaro viene investito. Il rendimento sull'altra componente del deposito collegata all'andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Di conseguenza, è rilevato solo il rendimento minimo garantito dello 0 %. Il tasso annuale concordato sulle consistenze deve sempre comprendere il tasso di interesse applicato dal soggetto dichiarante alla data in cui il tasso di interesse viene calcolato dalla IFM. Fino al giorno della scadenza, il tasso sui depositi con durata prestabilita è incluso così come il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano il tasso di interesse annuale corrisposto dal soggetto dichiarante.
80. I depositi con una scadenza oltre due anni come definiti alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale è investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale è tenuta in contanti e il tasso di interesse è determinato dall'ente creditizio o altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può anche essere negativo. Anche al momento in cui il deposito è costituito, non vi è un tasso di interesse concordato tra la famiglia e l'ente creditizio o altra istituzione per la parte investita in titoli, ma solo per la restante parte del deposito. Quindi, solo la parte del deposito che non è investita in titoli deve essere segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il tasso annuale concordato sulle nuove operazioni che deve essere segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e il soggetto dichiarante per la parte depositata al momento in cui il deposito è costituito. Il tasso annuale concordato sulle consistenze è il tasso applicato dal soggetto dichiarante alla parte depositata del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.
81. I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a basso rendimento a lungo termine che, dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l'acquisto di un'abitazione ad un tasso agevolato. In conformità con la parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), tali piani di risparmio devono essere classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, devono essere classificati come prestiti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione. I soggetti dichiaranti devono segnalare come nuova operazione di deposito, il tasso di interesse che viene concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L'ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l'importo di danaro che è stato depositato. L'incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito deve essere incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest'ultimo deve essere rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dal soggetto dichiarante. Il fattore ponderale è l'intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.
82. In linea con la parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), il piano regolamentato francese per le abitazioni «plan d'épargne-logement» (PEL) è classificato come deposito con durata prestabilita oltre due anni. L'amministrazione pubblica regola le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l'intera durata del deposito, ovvero ogni «generazione» di PEL è legato al medesimo tasso di interesse. I PEL sono piani di risparmio a lungo termine regolamentati che dovrebbero essere mantenuti per almeno quattro anni e il cliente dovrebbe depositare nel PEL ogni anno un importo minimo stabilito dal regolamento, ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. I soggetti dichiaranti segnalano il deposito iniziale all'apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L'ammontare di danaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il fattore ponderale attribuito al tasso su nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni della generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL devono essere riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non deve essere riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto al paragrafo 21, il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superi un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto viene congelato. Finché il danaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità delle condizioni prevalenti all'apertura del PEL. Per i PEL l'amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso massimo di interesse offerto dall'ente creditizio o altra istituzione. In conformità del paragrafo 6, solo la parte relativa agli interessi offerti dall'ente creditizio o altra istituzione deve essere inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell'amministrazione pubblica, che viene corrisposto tramite ma non dall'ente creditizio o altra istituzione, deve essere ignorato.

## Appendice 1

## Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze

Deve essere compilato un tasso annuale concordato (AAR) <sup>(1)</sup> per ciascuna delle seguenti categorie di strumenti <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>. Nel caso di osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore un tasso di interesse medio ponderato, mentre nel caso di tassi impliciti relativi a medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore gli interessi maturati dei pagamenti in conto interesse e lo stock medio dei depositi e dei prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento.

	Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria	Numero indicatore delle consistenze	Obbligo di segnalazione
Depositi in euro	Alle famiglie (*)	Con durata prestabilita	Fino a 2 anni	1	AAR
			Oltre 2 anni	2	AAR
	A società non finanziarie	Con durata prestabilita	Fino a 2 anni	3	AAR
			Oltre due anni	4	AAR
	Operazioni di pronti contro termine			5	AAR
Prestiti in euro	Alle famiglie (*)	Per acquisto abitazione	Fino a 1 anno	6	AAR
			Oltre 1 anno e fino a 5	7	AAR
			Oltre 5 anni	8	AAR
		Credito al consumo e altri prestiti	Fino a 1 anno	9	AAR
			Oltre 1 anno e fino a 5	10	AAR
			Oltre 5 anni	11	AAR
	A società non finanziarie		Fino a 1 anno	12	AAR
			Oltre 1 anno e fino a 5	13	AAR
			Oltre 5 anni	14	AAR

(\*) Include le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Per le seguenti categorie di strumenti incluse nell'appendice 2, il concetto di nuove operazioni deve essere esteso all'intero stock, ovvero alle consistenze <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>, e per le stesse deve essere calcolato il tasso annuale concordato (AAR) <sup>(1)</sup>. Nel caso di osservazioni di fine mese, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore un tasso di interesse medio ponderato, mentre nel caso di tassi impliciti relativi a medie mensili, i soggetti dichiaranti forniscono per ogni indicatore gli interessi maturati e lo stock medio dei depositi e dei prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento. Inoltre, tutti i soggetti dichiaranti forniscono per gli indicatori 12 e 23 anche le consistenze di fine mese.

	Settore	Tipo di strumento	Periodo di preavviso	Numero indicatore di nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Depositi in euro	Alle famiglie (*)	A vista		1	AAR
		Rimborsabili con preavviso (**)	Preavviso fino a 3 mesi	5	AAR
			Preavviso oltre 3 mesi	6	AAR
	A società non finanziarie	A vista		7	AAR

<sup>(1)</sup> O un tasso effettivo definito in modo restrittivo.

<sup>(2)</sup> Qualora le banche o le altre istituzioni residenti in uno Stato membro partecipante non svolgano attività nei confronti delle famiglie e delle imprese non finanziarie per talune delle categorie previste, queste ultime devono essere ignorate.

<sup>(3)</sup> Nella seguente tabella per «fino a» si intende «fino a e incluso».

	Settore	Tipo di strumento	Periodo di preavviso	Numero indicatore di nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Prestiti in euro	Alle famiglie (*)	Conti correnti attivi		12	AAR, ammontare
	A società non finanziarie	Conti correnti attivi		23	AAR, ammontare

(\*) Inclusive le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

(\*\*) Per questa categoria di strumenti, i dati relativi alle famiglie e alle società non finanziarie devono essere uniti e attribuiti al settore famiglie, in quanto quest'ultimo detiene circa il 98 % dei depositi rimborsabili con preavviso che si registrano negli Stati membri partecipanti (consistenze).

## Appendice 2

**Categorie di strumenti per i tassi di interesse su nuove operazioni**

Deve essere calcolato un tasso annuale concordato (AAR) <sup>(1)</sup> per le seguenti categorie di strumenti <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>. Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso e i conti correnti attivi, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 siano compilati come:

- osservazioni di fine periodo; per ciascuno degli indicatori da 1 a 29 i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato, inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 29, essi forniscono anche l'ammontare delle nuove operazioni condotte durante il mese, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento,
- tassi impliciti riferentisi alle medie mensili; per ciascuno degli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22 e da 24 a 31, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato e l'importo delle nuove operazioni effettuate durante il mese, mentre per gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12 e 23 essi riportano gli interessi maturati e lo stock di depositi e prestiti, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento.

Tutti i soggetti dichiaranti forniscono per i conti correnti attivi, cioè gli indicatori 12 e 23, le consistenze di fine mese.

	Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria, periodo di preavviso, determinazione iniziale del tasso	Numero indicatore di nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Depositi in euro	Alle famiglie (*)	A vista (***)		1	AAR
		Con durata prestabilita	Scadenza fino a 1 anno	2	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 1 anno e fino a 2	3	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 2 anni	4	AAR, ammontare
		Rimborsabile con preavviso (**) (***)	Preavviso fino a 3 mesi	5	AAR
			Preavviso oltre 3 mesi	6	AAR
	Alle società non finanziarie	A vista (***)		7	AAR
		Con durata prestabilita	Scadenza fino a 1 anno	8	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 1 anno e fino a 2	9	AAR, ammontare
			Scadenza oltre 2 anni	10	AAR, ammontare
	Operazioni di pronti contro termine				11
Prestiti in euro	Alle famiglie (*)	Conti correnti attivi (***)		12	AAR, ammontare
		Crediti al consumo	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno	13	AAR, ammontare
	Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5		14	AAR, ammontare	
	Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni		15	AAR, ammontare	
	Per acquisto abitazione	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno		16	AAR, ammontare
		Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5		17	AAR, ammontare

<sup>(1)</sup> O un tasso effettivo definito in modo restrittivo.

<sup>(2)</sup> Qualora le banche o le altre istituzioni residenti in uno Stato membro partecipante non svolgono attività nei confronti delle famiglie e delle imprese non finanziarie per talune delle categorie previste, queste ultime devono essere ignorate.

<sup>(3)</sup> Nella seguente tabella per «fino a» si intende «fino a e incluso».

	Settore	Tipo di strumento	Scadenza originaria, periodo di preavviso, determinazione iniziale del tasso	Numero indicatore di nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
			Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni e fino a 10	18	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni	19	AAR, ammontare
		Per altri scopi	Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno	20	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5	21	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni	22	AAR, ammontare
		A società non finanziarie	Conti correnti attivi (***)		23
	Altri prestiti fino 1 milione di EUR		Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno	24	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5	25	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni	26	AAR, ammontare
	Altri prestiti oltre 1 milione di EUR		Tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino al 1 anno	27	AAR, ammontare
			Determinazione iniziale del tasso oltre 1 anno e fino a 5	28	AAR, ammontare
		Determinazione iniziale del tasso oltre 5 anni	29	AAR, ammontare	

(\*) Includere le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

(\*\*) Per questa categoria di strumenti, i dati relativi alle famiglie e alle società non finanziarie devono essere uniti e attribuiti al settore famiglie, in quanto quest'ultimo detiene circa il 98 % dei depositi rimborsabili con preavviso che si registrano negli Stati membri partecipanti (consistenze).

(\*\*\*) Per tale categoria di strumenti, il concetto di nuova operazione è esteso all'intero stock, cioè alle consistenze.

Per le seguenti categorie di strumenti deve essere rilevato il tasso annuo effettivo globale (TAEG). Per ogni indicatore, i soggetti dichiaranti forniscono un tasso di interesse medio ponderato, applicando le definizioni e le regole stabilite nel presente regolamento:

	Settore	Tipo di strumento	Numero indicatore di nuove operazioni	Obbligo di segnalazione
Prestiti in euro	Alle famiglie (*)	Credito al consumo	30	TAEG
		Per l'acquisto di un'abitazione	31	TAEG

(\*) Includono in generale le società senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, ma le BCN possono concedere delle deroghe in tale rispetto.

## ALLEGATO III

**REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

*Requisiti minimi di trasmissione*

- a) Le segnalazioni dei soggetti dichiaranti alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro le scadenze fissate dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante;
- b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante;
- c) la persona/le persone che fungono da referenti del soggetto dichiarante per la trasmissione devono essere identificate; e
- d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante.

*Requisiti minimi di accuratezza*

- e) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere corrette, coerenti e complete; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante e colmate il prima possibile;
- f) le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti non devono contenere lacune strutturali e protratte nel tempo;
- g) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni in merito agli andamenti risultanti dai dati forniti;
- h) per la trasmissione tecnica dei dati i soggetti dichiaranti devono attenersi alle specifiche e ai decimali stabiliti dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante; e
- i) i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento per la trasmissione dei dati fissata dalla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il soggetto dichiarante.

*Requisiti minimi di conformità concettuale*

- j) Le informazioni statistiche fornite dai soggetti dichiaranti devono essere conformi alle definizioni, alle convenzioni, alle classificazioni e ai metodi previsti nel presente regolamento;
- k) all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni, convenzioni, classificazioni e metodi, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento; e
- l) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

*Requisiti minimi di revisione*

- m) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie sono corredate di una nota esplicativa.

---

## ALLEGATO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Fino al mese di riferimento di dicembre 2003 incluso, le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle nuove operazioni e consistenze possono essere segnalate alla Banca centrale europea (BCE) con un ritardo di due giorni che decorrono dalla chiusura del diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento come specificato all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento. Le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle consistenze possono, alternativamente, essere segnalate alla BCE trimestralmente, entro i due giorni lavorativi successivi al diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre. La BCE concede alle banche centrali nazionali (BCN) la flessibilità necessaria all'attuazione a livello nazionale di quanto previsto per il periodo transitorio.
2. A partire dal mese di riferimento di gennaio 2004, i dati, comprese le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle consistenze, devono essere trasmessi entro il diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla conclusione del mese di riferimento, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.
3. Fino al mese di riferimento di dicembre 2006 incluso, il paragrafo 10 dell'allegato I recita come segue:
 

«10. La dimensione minima del campione nazionale è tale che:

  - a) l'errore casuale massimo <sup>(1)</sup> per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % <sup>(2)</sup>; o
  - b) copra almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata a 100 soggetti dichiaranti; o
  - c) i soggetti dichiaranti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro ricevuti dalle/erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti.»

$$^{(1)} D = z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{var}(\hat{\theta})} \approx z_{\alpha/2} * \sqrt{\text{vâr}(\hat{\theta})},$$

dove D è l'errore casuale massimo,  $z_{\alpha/2}$  la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1- $\alpha$ ,  $\text{var}(\hat{\theta})$  la varianza dello stimatore del parametro  $\theta$ , e  $\text{vâr}(\hat{\theta})$  la varianza stimata dello stimatore del parametro  $\theta$ .

<sup>(2)</sup> Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in un valore relativo in termini di coefficiente di massima varianza dello stimatore accettabile.

**DIRETTIVA 2001/110/CE DEL CONSIGLIO  
del 20 dicembre 2001  
concernente il miele**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali devono conformarsi i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele <sup>(4)</sup>, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali relativamente alla nozione di miele, alle sue varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) La direttiva 74/409/CEE con le relative modifiche, ha pertanto fissato definizioni, specificato le diverse varietà di miele che possono essere immesse sul mercato con adeguate denominazioni, stabilito norme comuni per la composizione e determinato le principali diciture che devono figurare sull'etichettatura, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) Per ragioni di chiarezza è opportuno provvedere alla rifusione della direttiva 74/409/CEE al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di commercializzazione del miele e per adeguarla alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, gli agenti patogeni e i metodi di analisi.
- (5) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> dovrebbero applicarsi fatte

salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto.

- (6) Non deve essere ritirato né il polline né alcun altro costituente particolare del miele, a meno che ciò sia inevitabile al momento dell'eliminazione di materie organiche e inorganiche estranee. Quest'operazione può essere realizzata mediante filtraggio. Qualora il filtraggio porti all'eliminazione di una quantità importante di polline, è necessario informarne correttamente il consumatore con un'appropriata menzione sull'etichetta.
- (7) Il miele, la cui denominazione sia completata con indicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, non può essere addizionato con miele filtrato. Al fine di migliorare la trasparenza del mercato, l'etichettatura dei mieli filtrati o destinati all'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi transazione sul mercato alla rinfusa.
- (8) Come sottolineato nella comunicazione, del 24 giugno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione può adottare metodi di analisi per garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e di qualsiasi indicazione specifica supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Comunità.
- (9) È opportuno tenere conto dei risultati dei lavori relativi alla nuova norma Codex per il miele, adeguata, ove necessario, alle esigenze specifiche della Comunità.
- (10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 221 del 12.8.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985 della Spagna e del Portogallo.

<sup>(5)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (12) Onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti di cui trattasi, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

#### Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:

- 1) Il termine «miele» è riservato al prodotto definito nell'allegato I, punto 1 ed è utilizzato nel commercio per designare tale prodotto;
- 2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita «miele», a eccezione del miele filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

Tuttavia,

- a) ove si tratti di miele per uso industriale, la menzione «unicamente ad uso culinario» deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto;
- b) a esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:
  - all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche,
  - all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata,
  - a criteri di qualità specifici;
- 3) se il miele per uso industriale è utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto, il termine «miele» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto invece del termine «miele per uso industriale». Tuttavia, l'elenco degli ingredienti riporta la denominazione completa di cui all'allegato I, punto 3;
- 4) a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta.

Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso:

- «miscela di mieli originari della CE»,
  - «miscela di mieli non originari della CE»,
  - «miscela di mieli originari e non originari della CE».
- b) Ai fini della direttiva 2000/13/CE e in particolare degli articoli 13, 14, 16 e 17 della medesima, i dettagli da fornire conformemente alla precedente lettera a) sono considerati indicazioni ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva.

#### Articolo 3

Ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte 2, lettera b), punto VIII e parte 3.

#### Articolo 4

La Commissione può adottare metodi per verificare la conformità del miele alle disposizioni della presente direttiva. Tali metodi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Sino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ogniqualvolta possibile, di metodi convalidati internazionalmente riconosciuti, quali i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 5

Per i prodotti definiti nell'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in appresso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- l'adeguamento della presente direttiva alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

#### Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in appresso denominato «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE <sup>(2)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

*Articolo 8*

La direttiva 74/409/CEE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 9*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1° agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I, conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2004.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 1° agosto

2004 in conformità della direttiva 74/409/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 10*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PICQUÉ

## ALLEGATO I

## DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

1. Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.
2. Le principali varietà di miele sono:
  - a) secondo l'origine:
    - i) miele di fiori o miele di nettare:  
miele ottenuto dal nettare di piante;
    - ii) miele di melata:  
miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.
  - b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
    - iii) miele di favo:  
miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;
    - iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele:  
miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
    - v) miele scolato:  
miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
    - vi) miele centrifugato:  
miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
    - vii) miele torchiato:  
miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;
    - viii) miele filtrato:  
miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.
3. Miele per uso industriale:

miele che a) è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che b) può:

  - avere un gusto o un odore anomali, o
  - avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,
  - essere stato surriscaldato.

## ALLEGATO II

## CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma risultano dalla pianta d'origine.

Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.

Fermo restando il punto viii), parte 2 dell'allegato I, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

Al momento dell'immissione sul mercato in quanto tale e utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, il miele deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:

1. Tenore di zuccheri
  - 1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):
 

— miele di nettare	non meno di 60 g/100 g
— miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare	non meno di 45 g/100 g
  - 1.2. Tenore di saccarosio:
 

— in genere	non più di 5 g/100 g
— robinia ( <i>Robinia pseudoacacia</i> ), erba medica ( <i>Medicago sativa</i> ), banksia ( <i>Banksia menziesii</i> ), sulla ( <i>Hedysarum</i> ), eucalipto rosastro ( <i>Eucalyptus camaldulensis</i> ), <i>Eucryphia lucida</i> , <i>Eucryphia milliganii</i> , citrus spp.	non più di 10 g/100 g
— lavanda ( <i>Lavandula</i> spp.), borragine ( <i>Borago officinalis</i> )	non più di 15 g/100 g
2. Tenore d'acqua:
 

— in genere	non più del 20 %
— miele di brughiera ( <i>Calluna</i> ) e miele per uso industriale in genere	non più del 23 %
— miele di brughiera ( <i>Calluna</i> ) per uso industriale	non più del 25 %
3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:
 

— in genere	non più di 0,1 g/100 g
— miele torchiato	non più dello 0,5 g/100 g
4. Conduttività elettrica:
 

— tipi di miele non elencati in appresso e miscele di tali tipi di miele	non più di 0,8 mS/cm
— miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli elencati in appresso	non meno di 0,8 mS/cm
— eccezioni: corbezzolo ( <i>Arbutus unedo</i> ), erica ( <i>Erica</i> ), eucalipto, tiglio ( <i>Tilia</i> spp.), brugo ( <i>Calluna vulgaris</i> ), leptospermum, melleuca spp.	
5. Acido libero:
 

— in genere	non più di 50 milliequivalenti di acido per 1 000 grammi
— miele per uso industriale	non più di 80 milliequivalenti di acido per 1 000 grammi

6. Indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:
- a) indice diastatico (scala di Schade):
- in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8
  - miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3
- b) HMF:
- in genere, tranne miele per uso industriale non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino)
  - miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non più di 80 mg/kg
-

**DIRETTIVA 2001/111/CE DEL CONSIGLIO**  
**del 20 dicembre 2001**  
**relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da tali direttive devono conformarsi, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana <sup>(4)</sup>, è stata motivata dal fatto che talune disparità tra le legislazioni nazionali relative a determinati tipi di zucchero potevano creare condizioni di concorrenza sleale, con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) Con la direttiva 73/437/CEE si è mirato a fissare definizioni e norme comuni per le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) La Commissione prevede di proporre quanto prima e, in ogni caso, entro il 1° luglio 2000, l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla gamma di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati <sup>(5)</sup> di una gamma di pesi nominali dei prodotti definiti dalla presente direttiva.

- (5) È opportuno procedere alla sostituzione della direttiva 73/437/CEE al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di fabbricazione e commercializzazione di alcuni tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana e, inoltre, al fine di adeguarla alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari e, in particolare, a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti e agli altri additivi autorizzati, ai solventi di estrazione e ai metodi di analisi.
- (6) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni.
- (7) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(7)</sup>.
- (9) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato.

Essa non si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato, qualora si tratti di zucchero impalpabile, zucchero candito e di zucchero in pani.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 90.

<sup>(3)</sup> GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 356 del 27.12.1973, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

<sup>(5)</sup> GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 48).

<sup>(6)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

<sup>(7)</sup> GU L 184 del 7.7.1999, pag. 23.

### Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nella parte A dell'allegato, in base alle seguenti condizioni e deroghe:

- 1) Fatto salvo il punto 5, le denominazioni di cui alla parte A dell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.

La denominazione di cui alla parte A, punto 2, dell'allegato può essere altresì utilizzata per designare il prodotto di cui alla parte A, punto 3, dello stesso.

Tuttavia:

- i prodotti definiti nella parte A dell'allegato possono recare, oltre alla denominazione obbligatoria, specificazioni abituali esistenti nei vari Stati membri,
- queste denominazioni possono anche essere utilizzate in denominazioni elaborate per designare, conformemente all'uso, altri prodotti,

a condizione che le stesse non siano tali da indurre in errore il consumatore.

- 2) Per i prodotti preimballati di peso inferiore a 20 g, non occorre indicare il peso netto nell'etichettatura.
- 3) L'etichettatura indica i contenuti di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito.
- 4) L'etichettatura reca l'aggettivo «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione.
- 5) Qualora i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato, parte A, contengano fruttosio in quantità superiore al 5 % in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, essi sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.

### Articolo 3

Per i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

### Articolo 4

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

### Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per i prodotti alimentari (in prosieguo: «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE<sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

### Articolo 6

La direttiva 73/437/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

### Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 12 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui alla parte A dell'allegato, se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva ma etichettati entro il 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 73/437/CEE, è autorizzata fino ad esaurimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui sopra, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

*Articolo 8*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PICQUÉ

---

## ALLEGATO

## A. DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

**1. Zucchero di fabbrica**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) polarizzazione               | non meno di 99,5° Z          |
| b) tenore di zucchero invertito | non più dello 0,1 % in peso  |
| c) perdita all'essiccazione     | non più dello 0,1 % in peso. |

**2. Zucchero o zucchero bianco**

Il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a) polarizzazione               | non meno del 99,7° Z   |
| b) tenore di zucchero invertito | non più dello 0,04 % in peso   |
| c) perdita all'essiccazione     | non più dello 0,06 % in peso.  |
| d) tipo di colore               | non più di 9 punti determinati conformemente alla parte B, lettera a). |

**3. Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato**

Il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c) e il cui numero totale di punti, determinato conformemente alle disposizioni della parte B, non supera 8 né:

- 4, per il tipo di colore
- 6, per il contenuto di ceneri
- 3, per la colorazione della soluzione.

**4. Zucchero liquido <sup>(1)</sup>**

La soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle caratteristiche seguenti:

- |  |  |
|--|--|
| a) sostanza secca  | non meno del 62 % in peso  |
| b) tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1 \pm 0,2$ ) | non più del 3 % in peso sulla sostanza secca   |
| c) ceneri conduttimetriche   | non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente alla parte B, lettera b) |
| d) colorazione della soluzione   | non più di 45 unità ICUMSA   |

**5. Zucchero liquido invertito <sup>(1)</sup>**

La soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle caratteristiche seguenti:

- |   |  |
|---|--|
| a) sostanza secca   | non meno del 62 % in peso  |
| b) tenore di zucchero invertito (quoziente di fruttosio per il destrosio: $1 \pm 0,1$ ) | non meno del 3 % ma non più del 50 % in peso sulla sostanza secca                                    |
| c) ceneri conduttimetriche  | non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza secca, determinato conformemente alla parte B, lettera b) |

**6. Sciroppo di zucchero invertito <sup>(1)</sup>**

La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio:  $1+/-0,1$ ) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c).

<sup>(1)</sup> L'aggettivo «bianco» è riservato:

- a) allo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA determinate secondo il metodo di cui all'allegato, parte B, lettera c);
- b) allo zucchero liquido invertito ed allo sciroppo di zucchero invertito:
  - il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 %,
  - la cui colorazione della soluzione non superi le 25 unità ICUMSA determinate secondo il metodo di cui all'allegato, parte B, lettera c).

**7. Sciroppo di glucosio**

La soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a) sostanza secca        | non meno del 70 % in peso  |
| b) equivalente destrosio | non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio |
| c) ceneri solfatate      | non più dell'1 % in peso sulla sostanza secca                          |

**8. Sciroppo di glucosio disidratato**

Lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c).

**9. Destrosio o destrosio monoidrato**

Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a) destrosio (D-glucosio) | non meno del 99,5 % in peso sulla sostanza secca  |
| b) sostanza secca         | non meno del 90 % in peso                         |
| c) ceneri solfatate       | non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca |

**10. Destrosio o destrosio anidro**

D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a) e c).

**11. Fruttosio**

D-fruttosio depurato e cristallizzato rispondente alle caratteristiche seguenti:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| tenore di fruttosio      | min. 98 %  |
| tenore di glucosio       | max. 0,5 %   |
| perdita all'essiccazione | non più dello 0,5 % in peso  |
| ceneri conduttrimeriche  | non più dello 0,1 % in peso determinato conformemente alla parte B, lettera b) |

**B. METODO DI DETERMINAZIONE DEL TIPO DI COLORE, DEL CONTENUTO DI CENERI CONDUTTIMETRICHE E DELLA COLORAZIONE DELLA SOLUZIONE DELLO ZUCCHERO (BIANCO) E DELLO ZUCCHERO (BIANCO) RAFFINATO DEFINITI NELLA PARTE A, PUNTI 2 E 3**

Un «punto» corrisponde:

- per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, punto 2, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento<sup>(1)</sup>;
- per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69;
- per quanto riguarda la colorazione della soluzione, a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69.

<sup>(1)</sup> GU L 163 dell'1.7.1969, pag. 1.

**DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 2001****concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti oggetto di queste direttive devono conformarsi affinché possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993.
- (2) Con la direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e a taluni prodotti simili <sup>(4)</sup>, si è proceduto alla codificazione della direttiva 75/726/CEE <sup>(5)</sup> relativa alla stessa materia.
- (3) Le direttive 75/726/CEE e 93/77/CEE erano state motivate dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti i succhi di frutta e i nettari destinati all'alimentazione umana potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (4) Tali direttive avevano pertanto stabilito norme comuni per la composizione, l'impiego di denominazioni riservate, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di consentirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (5) È opportuno per maggiore chiarezza procedere alla rifsione della direttiva 93/77/CEE in un nuovo testo, al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di immissione in commercio dei succhi di frutta e altri prodotti analoghi.
- (6) Occorre altresì adeguare la direttiva 93/77/CEE alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, sui

coloranti, sugli edulcoranti e sugli altri additivi autorizzati.

- (7) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(6)</sup>, e in particolare l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, dovrebbero applicarsi salve talune deroghe. Occorre indicare chiaramente quando un prodotto è un miscuglio di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato e, nel caso del nettare di frutta, quando è ottenuto interamente o parzialmente a partire da un prodotto concentrato. L'elenco degli ingredienti sull'etichetta riporta i nomi sia dei succhi di frutta, sia dei succhi di frutta ottenuti da un succo concentrato utilizzati.
- (8) Fatta salva la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari <sup>(7)</sup>, l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti dalla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri. Tuttavia tale possibilità non si può estendere a tutta la Comunità. Pertanto gli Stati membri sono liberi di autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine ed anche di minerali nelle loro produzioni nazionali. In ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità dovrebbe essere garantita in conformità delle norme e dei principi derivanti dal trattato.
- (9) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(8)</sup>.
- (11) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, norme nazionali non previste dalla presente direttiva,

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 9.8.1996, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 92.

<sup>(3)</sup> GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 244 del 30.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(5)</sup> GU L 311 dell'1.12.1975, pag. 40.

<sup>(6)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

<sup>(7)</sup> GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

<sup>(8)</sup> GU L 184 del 7.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.

#### Articolo 2

Fatta salva la direttiva 90/496/CEE, gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine e di minerali ai prodotti definiti nell'allegato I, parte I.

#### Articolo 3

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:

- 1) a) Le denominazioni di vendita elencate nell'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e, salvo la lettera b), sono utilizzate nel commercio per designarli.
- b) In alternativa alle denominazioni di cui alla lettera a) l'allegato III fornisce un elenco di denominazioni specifiche. Esse possono essere usate nella lingua ed alle condizioni specificate nell'allegato III.
- 2) Se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutta, l'indicazione della specie sostituisce il termine «frutta».
- 3) Se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 1, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta», da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.
- 4) Nel caso di succhi di frutta ai quali siano stati aggiunti zuccheri allo scopo di conferire loro un gusto zuccherato, la denominazione commerciale contiene la dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in sostanza secca e espresso in grammi per litro.
- 5) La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a ciò strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punto I, non comporta l'obbligo di citare nell'etichettatura l'elenco degli ingredienti utilizzati per dette operazioni.

L'aggiunta di polpa e di cellule, definite nell'allegato II, nei succhi di frutta è indicata nell'etichettatura.

- 6) Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «a base di succo/succhi concentrato/i» o «parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i», a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

- 7) Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta ... % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

#### Articolo 4

L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui al punto all'allegato I, parte I, punto 2 non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti o di succo di limone o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti <sup>(1)</sup>. Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

#### Articolo 5

Per i prodotti di cui all'allegato I gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 6

Salvo quanto stabilito nella direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano <sup>(2)</sup> per la fabbricazione dei prodotti definiti nella parte I dell'allegato I, si può ricorrere esclusivamente ai trattamenti e alle sostanze di cui alla parte II dell'allegato I e alle materie prime conformi all'allegato II. Inoltre i nettari di frutta sono conformi al disposto dell'allegato IV.

#### Articolo 7

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in prosieguo: «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 9*

La direttiva 93/77/CEE è abrogata con decorrenza 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 10*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'allegato I se conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,

- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004, in conformità della direttiva 93/77/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 11*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PICQUÉ

---

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

## ALLEGATO I

## DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI, DEFINIZIONI DEI PRODOTTI E CARATTERISTICHE

## I. DEFINIZIONI

1. a) **Succo di frutta**

Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, secondo le buone prassi di fabbricazione in modo da ridurre al massimo la presenza, nel succo, di costituenti delle parti esterne del frutto.

b) **Succo di frutta ottenuto da un succo concentrato**

Designa il prodotto ottenuto, reinserendo nel succo di frutta concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e ripristinando gli aromi e, se opportuno, la polpa e le cellule perduti dal succo ma recuperati al momento del processo produttivo del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a).

2. **Succo di frutta concentrato**

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, questa eliminazione deve essere almeno pari al 50 %.

3. **Succo di frutta disidratato — in polvere**

Designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

4. **Nettare di frutta**

a) Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto con l'aggiunta di acqua e di zuccheri e/o miele ai prodotti definiti ai punti 1, 2 e 3, alla purea di frutta o ad un miscuglio di questi prodotti, e che è inoltre conforme a quanto disposto nell'allegato IV.

L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.

Nella fabbricazione di nettari di frutta senza zuccheri aggiunti o con debole apporto energetico, gli zuccheri sono sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>.

b) In deroga alla lettera a), i frutti elencati nelle parti II e III dell'allegato IV nonché le albicocche possono costituire, singolarmente o mescolati tra loro, la base per la fabbricazione di nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri, miele e/o edulcoranti.

## II. INGREDIENTI, TRATTAMENTI E SOSTANZE AUTORIZZATI

1. **Ingredienti autorizzati**

— Ai sensi dell'articolo 2, per i prodotti di cui alla parte I del presente allegato, l'aggiunta di vitamine e minerali può essere autorizzata, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/496/CEE.

— Gli aromi, la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta devono essere stati separati da tale succo di frutta durante la lavorazione, mentre l'aroma, la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta di cui alla parte I, punto 1, lettera b) possono provenire da succo di frutta dello stesso tipo.

La restituzione di sali di acido tartarico può essere effettuata soltanto per i succhi di uva.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/83/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16).

- È autorizzata l'aggiunta di zuccheri ai prodotti di cui alla parte I, punti 1, 2 e 3 diversi dai succhi di pera e di uva:
    - per correggere il gusto acido, la quantità di zuccheri addizionata, espressa in sostanza secca, non può eccedere i 15 g per litro di succo,
    - per dolcificare il prodotto, la quantità di zuccheri addizionata, espressa in sostanza secca, non può eccedere i 150 g per litro di succo,a condizione che la quantità di zuccheri addizionata per correggere il gusto acido e per dolcificare il prodotto non ecceda 150 g per litro.
  - Per i prodotti di cui alla parte I, punti 1, 2, 3 e 4, al fine di correggerne il gusto acido, è autorizzata l'aggiunta di succo di limone e/o di succo concentrato di limone in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in anidride di acido citrico.
  - È autorizzato l'utilizzo di biossido di carbonio come ingrediente.
- È vietata l'aggiunta di zuccheri e di succo di limone, concentrato o no, o di sostanze acidificanti come consentito della direttiva 95/2/CE ad uno stesso succo di frutta.

## 2. Trattamenti e sostanze autorizzati

- Processi meccanici d'estrazione,
  - gli abituali processi fisici ed i processi di estrazione ad acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta concentrati, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1. L'utilizzo di taluni processi e trattamenti può essere limitato o vietato conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
  - per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO<sub>2</sub> presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l,
  - enzimi pectolitici,
  - enzimi proteolitici,
  - enzimi amiolitici,
  - gelatina alimentare,
  - tannino,
  - bentonite,
  - gel di silice,
  - carboni,
  - coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliamide insolubile, polivinilpolipirrolidone, polistirene), conformi alle direttive comunitarie relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari,
  - coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi alle direttive relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.
-

## ALLEGATO II

## DEFINIZIONI DELLE MATERIE PRIME

Ai fini della presente direttiva

## 1) Frutto

designa tutte le specie di frutta. Ai fini della presente direttiva, il pomodoro non costituisce una specie di frutta.

## 2) Pura di frutta

designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante staccatura della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo.

## 3) Pura concentrata di frutta

designa il prodotto ottenuto dalla pura di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione.

## 4) Zuccheri

Designa, relativamente alla produzione di

## a) nettari di frutta:

- gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup>,
- lo sciroppo di fruttosio,
- gli zuccheri derivati dalla frutta;

## b) succo di frutta ottenuto da un succo concentrato:

- gli zuccheri definiti dalla direttiva 2001/111/CE,
- lo sciroppo di fruttosio;

## c) succhi di frutta: gli zuccheri di cui alla lettera b) con un contenuto di acqua inferiore al 2%.

## 5) Miele

designa il prodotto definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa al miele <sup>(2)</sup>

## 6) Polpa o cellule

designa i prodotti ottenuti a partire dalle parti commestibili del frutto della stessa specie, senza eliminazione di succo. Per gli agrumi, per polpa o cellule si intendono gli agglomerati di succo ottenuti dall'endocarpo.

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO III

## DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

- a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta;
- b) «Süßmost»  
La designazione «Süßmost» può essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:  
— per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da un miscuglio di questi due prodotti, non idonei al consumo tal quali a causa del loro elevato grado di acidità naturale,  
— per i succhi di frutta ottenuti da pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
- c) «Succo e polpa» o «Sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
- d) «Æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
- e) — «Sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,  
— «Sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;
- f) «Äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri;
- g) «Mosto», sinonimo di succo di uva.
-

## ALLEGATO IV

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari di frutta	Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito
<b>I. Frutta dal succo acido non idonea al consumo allo stato naturale</b>	
Frutto di passiflora	25
Morelle di Quito	25
Ribes nero	25
Ribes bianco	25
Ribes rosso	25
Uva spina	30
Frutti di olivello spinoso	25
Prugnone	30
Prugne	30
Susine	30
Sorbe	30
Cinorrodi	40
Marasche	35
Altre ciliege	40
Mirtilli	40
Bacche di sambuco	50
Lamponi	40
Albicocche	40
Fragole	40
More	40
Mirtilli rossi	30
Cotogne	50
Limoni e limette	25
Altra frutta appartenente a questa categoria	25
<b>II. Frutta con basso tenore di acido, frutta con molta polpa o frutta molto aromatizzata con un succo non idoneo al consumo allo stato naturale</b>	
Manghi	25
Banane	25
Guaiave	25
Papaie	25
Litchi	25
Azzeruoli	25
Crossoli	25
Cachirmani o cuori di bue	25
Cerimolie	25
Melegrane	25
Anacardi o noci di acagiù	25
Frutti di caja	25
Frutti di imbu	25
Altra frutta appartenente a questa categoria	25

Nettari di frutta	Tenore minimo di succo e/o di purea, espresso in percentuale del volume del prodotto finito
<b>III. Frutta con un succo idoneo al consumo allo stato naturale</b>	
Mele	50
Pere	50
Pesche	50
Agrumi, esclusi limoni e limette	50
Ananas	50
Altra frutta appartenente a questa categoria	50

**DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 2001****relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto unicamente dei requisiti fondamentali cui devono rispondere i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni elaborate dal Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 79/693/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta nonché la crema di marroni <sup>(4)</sup>, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti detti prodotti potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.
- (3) Con detta direttiva si è mirato quindi a fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) La direttiva 79/693/CEE dovrebbe essere adeguata alla legislazione comunitaria generale applicabile a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, ai coloranti, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere rifusa in un nuovo testo al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produ-

zione e di immissione in commercio delle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni.

- (5) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, dovrebbero applicarsi fatte salve alcune condizioni.
- (6) Onde tener conto delle diverse tradizioni nazionali esistenti nella fabbricazione delle confetture, gelatine e marmellate, nonché della crema di marroni, è opportuno mantenere le disposizioni nazionali esistenti che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti che presentano un tenore ridotto di zucchero.
- (7) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(6)</sup>.
- (9) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, occorre che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I.

Essa non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti da forno fini, pasticceria o biscotteria.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 95.<sup>(3)</sup> GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU L 205 del 13.8.1979, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/593/CEE (GU L 318 del 25.11.1988, pag. 44).<sup>(5)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle condizioni in appresso:

- 1) Le denominazioni di vendita previste dall'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.

Tuttavia le denominazioni di cui all'allegato I possono essere utilizzate a titolo complementare e conformemente agli usi per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti definiti nell'allegato I.

- 2) La denominazione di vendita è completata dall'indicazione del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al peso delle materie prime utilizzate. Tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile o da quella del numero di frutti utilizzati.
- 3) L'etichettatura indica il contenuto di frutta mediante la dicitura «... grammi di frutta per 100 grammi» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.
- 4) L'etichettatura indica il tenore totale di zuccheri mediante la dicitura «zuccheri ... grammi per 100 grammi»; la cifra indicata rappresenta il valore rifratto metrico del prodotto finito, determinato a 20 °C, con una tolleranza di  $\pm 3$  gradi rifratto metrici.

Tuttavia, tale indicazione non deve essere riportata allorché un'informazione nutrizionale sugli zuccheri figura nell'etichettatura in applicazione della direttiva 90/496/CEE<sup>(1)</sup>.

- 5) Le indicazioni di cui al punto 3 e al punto 4, primo comma, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
- 6) Allorché il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 mg/kg, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti in deroga all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE.

## Articolo 3

Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri si astengono dall'adottare disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

## Articolo 4

Fatte salve la direttiva 89/107/CEE<sup>(2)</sup> o le disposizioni adottate ai fini della sua attuazione, per la fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato II e le materie prime conformi all'allegato III.

<sup>(1)</sup> GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 40 dell'11.12.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

## Articolo 5

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari,
- gli adeguamenti al progresso tecnico.

## Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in seguito denominato «il comitato») istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE<sup>(3)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

## Articolo 7

La direttiva 79/693/CEE è abrogata a decorrere dal 12 luglio 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

## Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 12 luglio 2004.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, ma etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità della direttiva 79/693/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. La procedura da seguire per il riferimento è adottata dagli Stati membri.

<sup>(3)</sup> GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

*Articolo 9*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. PICQUÉ

---

## ALLEGATO I

## DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

## I. DEFINIZIONI

- La «confettura» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 350 g in generale,
- 250 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
- 150 g per lo zenzero,
- 160 g per il pomo di acagiù,
- 60 g per il frutto di granadiglia.

- La «confettura extra» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere impiegati per la produzione di confetture extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La quantità di polpa utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- 450 g in generale,
- 350 g per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e cotogne,
- 250 g per lo zenzero,
- 230 g per il pomo di acagiù,
- 80 g per il frutto di granadiglia.

- La «gelatina» è la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e del succo e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.

La quantità di succo e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.

- Tuttavia, nel caso della «gelatina extra», la quantità di succo di frutta e/o estratto acquoso utilizzata per la fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra. Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione della gelatina extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

- La «marmellata» è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.

La quantità di agrumi impiegata nella fabbricazione di 1 000 g di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g ottenuti dall'endocarpo.

- La denominazione «marmellata-gelatina» designa il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigie quantità di scorza finemente tagliata.

- La «crema di marroni» è la mescolanza, portata alla consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e non meno di 380 g di purea di marroni (di *Castanea Sativa*) per 1 000 g di prodotto finito.

- II. I prodotti definiti nella parte I devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 %, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, gli Stati membri possono, tuttavia, autorizzare, per tener conto di taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %.

- III. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nella parte I, per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.

## ALLEGATO II

Ai prodotti definiti nell'allegato I possono essere addizionati i seguente ingredienti:

- miele, come definito nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa al miele <sup>(1)</sup>: in tutti i prodotti in cui sostituisce totalmente o parzialmente gli zuccheri,
- succo di frutta: solo nella confettura,
- succo di agrumi: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- succo di piccoli frutti rossi: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
- succo di barbabietole rosse: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- foglie di *Pelargonium odoratissimum*: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso, noci, erbe aromatiche, spezie, vaniglia ed estratti di vaniglia: in tutti i prodotti,
- vanillina: in tutti i prodotti.

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO III

## A. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.

## 1) Frutto:

- freschi, sani, esenti da qualsiasi alterazione, non privati di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunti al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondata e spuntatura,
- sono equiparati alla frutta, ai fini della presente direttiva, i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie,
- il termine «zenzero» designa le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

## 2) Polpa (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata in pezzi o schiacciata, ma non ridotta in purea.

## 3) Purea (di frutta):

si intende la parte commestibile del frutto intero, se necessario sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile è ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

## 4) Estratto acquoso (di frutta):

si intende l'estratto acquoso di frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone pratiche di fabbricazione, contiene tutti i costituenti solubili nell'acqua della frutta utilizzata.

## 5) Zuccheri

Sono autorizzati:

- 1) gli zuccheri definiti nella direttiva 2001/111/CE<sup>(1)</sup>;
- 2) lo sciroppo di fruttosio;
- 3) gli zuccheri estratti dalla frutta;
- 4) lo zucchero bruno.

## B. TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME

## 1. I prodotti definiti nella parte A, punti da 1 a 4, possono subire i trattamenti seguenti:

- trattamenti mediante il calore o il freddo,
- liofilizzazione,
- concentrazione, sempreché vi si prestino tecnicamente,
- eccettuate le materie prime utilizzate per la fabbricazione di prodotti «extra»: uso di anidride solforosa (E 220) o di sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 e E 227) come ausilio per la fabbricazione, purché il tenore massimo di anidride solforosa fissato nella direttiva 95/2/CE non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I, parte I (Definizioni).

## 2. Le albicocche e le prugne destinate alla fabbricazione di confettura possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

## 3. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2002

**che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay**

[notificata con il numero C(2001) 4982]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- (2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.
- (3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.
- (4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commis-

sione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

- (5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.
- (6) L'Uruguay può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE.
- (7) L'Uruguay desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 97/275/CE<sup>(4)</sup>. A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità.
- (8) Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE<sup>(6)</sup>.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52.

<sup>(5)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

*Articolo 2*

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari dell'Uruguay e destinati al consumo umano

devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

Codice	Identificazione	Classificazione <sup>(1)</sup>
A	35° 05' S — 55° 12' O	a
	35° 11' S — 55° 14' O	
	35° 05' S — 55° 00' O	
	35° 03' S — 55° 00' O	
	35° 03' S — 54° 21' O	
	35° 11' S — 54° 21' O	
B	34° 59' S — 54° 30' O	a
	34° 46' S — 54° 00' O	
	35° 59' S — 54° 00' O	
C	34° 45' S — 53° 46' O	a
	34° 52' S — 53° 38' O	
	34° 05' S — 52° 51' O	
	34° 10' S — 52° 44' O	

<sup>(1)</sup> Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo 1, punto 1, dell'allegato della direttiva 91/492/CEE.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 gennaio 2002**  
**recante modifica della decisione 96/606/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione**  
**dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay**

[notificata con il numero C(2001) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/20/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 96/606/CE della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay <sup>(3)</sup>, designa il «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca — Instituto Nacional de Pesca (INAPE)» quale autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione uruguayana, l'autorità competente per il rilascio dei certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca è ora la «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

(3) Inoltre, poiché l'Uruguay intende esportare verso la Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati e poiché le autorità competenti di tale paese hanno fornito garanzie che tali prodotti saranno sterilizzati o sottoposti a trattamento termico conformemente ai requisiti della decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini <sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 97/275/CE <sup>(5)</sup>, la Commissione ha adot-

tato la decisione 2002/19/CE, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay <sup>(6)</sup>.

- (4) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 96/606/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.
- (5) La decisione 96/606/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 96/606/CE della Commissione è modificata come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

La «Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)» del «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» è l'autorità competente in Uruguay per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

2) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «URUGUAY» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

- 3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DINARA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»
- 4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Uruguay e destinati alla Comunità europea

Numero di riferimento: .....

Paese di spedizione: URUGUAY

Autorità competente: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) de la Secretaría de Salud

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>: .....
- specie (nome scientifico): .....
- stato e tipo di trattamento <sup>(2)</sup>: .....
- Numero di codice (eventuale): .....
- Tipo d'imballaggio: .....
- Numero dei colli: .....
- Peso netto: .....
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal DINARA per l'esportazione verso la CE:

.....  
.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da: .....  
(luogo di spedizione)

a: .....  
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: .....  
.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....  
.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....  
.....

<sup>(1)</sup> Depennare la menzione non pertinente.  
<sup>(2)</sup> Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****dell'11 gennaio 2002****recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay***[notificata con il numero C(2001) 4984]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/20/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/675/CE <sup>(4)</sup>, fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/492/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE <sup>(6)</sup>.
- (2) La decisione 2002/19/CE della Commissione <sup>(7)</sup> stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini

originari dell'Uruguay. Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE includendo l'Uruguay nella parte I dell'elenco.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 236 del 5.9.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana**

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio.

AU	AUSTRALIA
CL	CILE
JM	GIAMAICA (solo per i gasteropodi marini)
KR	COREA DEL SUD
MA	MAROCCO
PE	PERÙ
TH	THAILANDIA
TN	TUNISIA
TR	TURCHIA
UY	URUGUAY
VN	REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE.

CA	CANADA
GL	GROENLANDIA
NZ	NUOVA ZELANDA
US	STATI UNITI D'AMERICA

---

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO**  
**dell'11 gennaio 2002**  
**relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone**  
(2002/22/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,  
considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1306(2000) che vieta l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone per un periodo iniziale di 18 mesi, esentando le importazioni di diamanti grezzi la cui origine sia certificata dal governo della Sierra Leone.
- (2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/455/PESC <sup>(1)</sup> per attuare la risoluzione 1306(2000). Detta posizione comune è scaduta il 5 gennaio 2002.
- (3) Il 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1385(2001) in virtù della quale le misure imposte dalla risoluzione 1306(2000) restano in vigore fino al 5 dicembre 2002. Occorre dunque adottare una nuova posizione comune.
- (4) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione delle misure richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

È vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone nella Comunità alle condizioni di cui

alle risoluzioni 1306(2000) e 1385(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*Articolo 2*

I diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone attraverso il sistema del certificato d'origine conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1306(2000) continuano ad essere esentati dalla misura di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è riveduta qualora necessario.

*Articolo 4*

La presente posizione comune prende effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 5 gennaio 2002.

Essa scade il 5 dicembre 2002.

*Articolo 5*

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 278 del 23 ottobre 2001)*

A pagina 7, articolo 4, paragrafo 1, settimo trattino:

*anziché:* «... prodotto della pesca ...», oppure «... prodotto della pesca in acque dolci ...», oppure «... prodotto di acquacoltura ...».

*leggi:* «... pescato ...», oppure «... pescato in acque dolci ...», oppure «... allevato ...».

---